



*Dipartimento di Impresa e Management*  
*Cattedra di Scienza delle finanze*

Le pratiche elusive messe in atto dalle società multinazionali e gli interventi dell'Unione Europea contro la pianificazione fiscale aggressiva.

RELATORE:  
Prof. Angelo Cremonese

CANDIDATO:  
Donato Celetti  
Matricola:193591

ANNO ACCADEMICO  
2016/2017

## **INDICE**

Introduzione.....	4
<b>CAPITOLO I : Il fenomeno elusivo e gli strumenti utilizzati per la sua realizzazione .....</b>	<b>6</b>
<b>Paragrafo 1.1 : le caratteristiche principali dell' elusione e le ripercussioni che questo fenomeno ha sul sistema economico .</b> .....	<b>6</b>
<b>Paragrafo 1.2 : stabile organizzazione , caratteristiche principali e differenze rispetto all' ufficio di rappresentanza.....</b>	<b>8</b>
<b>Paragrafo 1.3 : I meccanismi vigenti contro la doppia imposizione .....</b>	<b>11</b>
<b>Paragrafo 1.4 : Il treaty shopping. ....</b>	<b>13</b>
<b>Paragrafo 1.5 : Il caso Amazon in Italia.....</b>	<b>16</b>
<b>Paragrafo 1.6 : Un ulteriore strumento di elusione fiscale : il transfer pricing .....</b>	<b>18</b>
<b>Paragrafo 1.7 : Tax ruling; lo scandalo Luxleaks .....</b>	<b>20</b>
<b>CAPITOLO II : Total Tax rate e le pratiche di pianificazione fiscale aggressiva .....</b>	<b>24</b>
<b>Paragrafo 2.1 : Pressione fiscale e Total tax rate .....</b>	<b>24</b>
<b>Paragrafo 2.2: La holding company quale strumento di pianificazione fiscale internazionale .....</b>	<b>28</b>
<b>Paragrafo 2.3: Gli effetti dannosi di una pianificazione fiscale; il caso italiano .....</b>	<b>30</b>
<b>Paragrafo 2.4: La pianificazione fiscale aggressiva e gli interventi UE tesi ad evitarne l'implementazione .....</b>	<b>32</b>
<b>Paragrafo 2.5: La deducibilità degli interessi, norme generali antiabuso e le disposizioni previste per le società controllate .....</b>	<b>34</b>
<b>Paragrafo 2.6: Le varie tipologie di disallineamenti da ibridi e le modifiche a cui sono stati assoggettati. ....</b>	<b>36</b>

Paragrafo 2.7: La convenzione tra Apple e l'Irlanda e la risposta della Commissione Europea .....	40
<b>CAPITOLO III : I regimi fiscali privilegiati : Black list e White list....</b>	<b>43</b>
Paragrafo 3.1: Le tipologie di Black list .....	43
Paragrafo 3.2: L'evoluzione della normativa in materia di Black list .....	46
Paragrafo 3.3: L'elenco aggiornato dei Paesi Black list 2017 e il progetto di una Black list europea .....	49
Paragrafo 3.4: I Panama Papers .....	50
Paragrafo 3.5: White list .....	52
<b>CAPITOLO IV : Il processo di armonizzazione come strumento di risposta all'elusione . ....</b>	<b>54</b>
Paragrafo 4.1: L'armonizzazione fiscale nell'UE; un quadro generale .....	54
Paragrafo 4.2: Il programma Fiscalis 2020.....	58
Paragrafo 4.3: Base imponibile consolidata comune per le imprese multinazionali (CCCTB) funzionale al processo di armonizzazione europea.....	59
Paragrafo 4.4: Flat tax: è auspicabile il suo utilizzo nell'Europa Occidentale?.....	63
Paragrafo 4.5: La tax competition come ostacolo al processo di armonizzazione fiscale .....	67
Paragrafo 4.6: Gli obiettivi futuri dell'UE da raggiungere mediante il processo di armonizzazione .....	69
Paragrafo 4.7: Il sistema fiscale negli USA.....	74
Paragrafo 4.8: Il fenomeno elusivo negli Usa: la tax inversion.....	75
<b>CONCLUSIONI.....</b>	<b>79</b>
<b>Bibliografia.....</b>	<b>82</b>
<b>Sitografia.....</b>	<b>83</b>

## ***Introduzione***

Il presente elaborato ha lo scopo di illustrare le pratiche elusive messe in atto da quelle società che, attraverso una pianificazione fiscale aggressiva, riescono a ridurre sensibilmente il proprio livello di tassazione provocando un danno economico e sociale che non si circoscrive solo al Paese di origine, ma influenza negativamente l'intero sistema nel suo complesso.

Si parla quindi di danno economico poiché tali pratiche elusive producono una diminuzione del gettito che confluisce alla scadenza del periodo di tassazione nelle casse dell'erario del Paese di competenza, incidendo negativamente sulla possibilità per uno Stato di raggiungere il pareggio di bilancio e limitando drasticamente gli investimenti produttivi. Il peso complessivo dell'elusione europea si può quantificare, secondo Oxfam International<sup>1</sup>, in circa 240 miliardi di euro di minor gettito annuale.

Le numerose indagini intraprese dimostrano che le società multinazionali pagano un'imposta sui profitti pari a solo il 75% di quella effettivamente dovuta; questa circostanza comporta un danno economico e sociale per l'intero sistema.

Dal punto di vista sociale, le pratiche elusive incidono negativamente sul livello occupazionale in quanto una società al fine di recuperare il gap creatosi con un'altra impresa deve ridurre il personale per minimizzare i costi e recuperare competitività; nella maggior parte dei casi, però, difficilmente l'azienda riesce a ricucire il deficit, vedendosi quindi costretta a chiudere. In quest'ultima situazione non bisogna tralasciare il fatto che le imprese che non utilizzano pratiche elusive hanno un aggravamento dell'onere tributario in quanto seppur non in maniera lineare (perdita in valore assoluto del gettito) lo Stato per far

---

<sup>1</sup> Oxfam è una confederazione internazionale di organizzazioni non profit, la denominazione Oxfam international si riferisce al Segretariato internazionale

fronte alla spesa pubblica ripartisce l'onere su un numero minore di soggetti.

Permettere ad alcuni soggetti lo sfruttamento di pratiche elusive equivale a creare una concorrenza dannosa tra Stati la cui unica risoluzione risiede nel raggiungere mediante un processo di armonizzazione un punto di incontro che elimini i disallineamenti presenti tra i vari ordinamenti.

## Capitolo I

### Il fenomeno elusivo e gli strumenti utilizzati per la sua realizzazione

#### ***Paragrafo 1.1: Le caratteristiche principali dell'elusione e le ripercussioni che questo fenomeno ha nel sistema economico.***

Nello scenario mondiale si registra una presenza sempre più forte di imprese di elevate dimensioni con fatturati che, in alcuni casi, risultano essere superiori al Pil di intere nazioni. Tali entità stanno acquisendo sempre maggior potere ed occupano una percentuale considerevole di forza lavoro. In seguito a degli accertamenti fiscali da parte delle autorità preposte dei singoli Stati è emerso la propensione di tali società ad eludere il pagamento delle imposte. Tale circostanza si verifica poiché mediante un'oculata pianificazione fiscale queste società riescono a trarre vantaggio da ogni possibile deficit del sistema tributario.

L'elusione si configura come un comportamento attivo attraverso il quale il contribuente, facendo leva sulla complessità e sulle smagliature delle norme tributarie, tende a sottrarsi in tutto o in parte al pagamento di una somma da lui dovuta in qualità di tributo all'erario, comportando per il contribuente un'indebita agevolazione. Nel nostro sistema è stata quindi introdotta la clausola generale antielusiva<sup>2</sup> al fine di favorire un maggior flusso di informazioni tra fisco e contribuenti.

Nello scenario globale sempre più spesso si assiste a grandi colossi di qualsiasi settore che tendono a delocalizzare la propria sede in luoghi definiti "Paradisi fiscali" così chiamati perché caratterizzati dall'assoluta assenza o dalla mera marginalità del prelievo tributario. Fra questi si

---

<sup>2</sup> L' art. 37 bis del Dpr 600/1973 contiene una clausola anti-elusiva in base alla quale gli atti compiuti solo per aggirare norme fiscali sono non illegittimi ma inopponibili all' amministrazione finanziaria.

distinguono quelli in cui il carico fiscale grava solo su determinati redditi o particolari categorie di soggetti: tali località vengono individuate come centri offshore. I Paradisi fiscali possono essere distinti in tre categorie<sup>3</sup>: la prima è definita a fiscalità zero come, ad esempio, le Bahamas, Bermuda e Cayman Island prive di alcuna imposizione, ma in cui vengono previste solo alcune modeste tasse fisse. La seconda categoria raggruppa i Paesi che non applicano imposte sui redditi di provenienza estera, tra questi distinguiamo Hong Kong, Panama, mentre la terza categoria raggruppa Paesi che offrono agevolazioni solo ad alcune categorie di soggetti o attività ovvero prevedono una modesta tassazione sul reddito di provenienza internazionale.

Fra i diversi motivi che spingono un soggetto a spostare dei flussi di capitali verso l'estero, ci sono alcune ragioni che possono essere ricondotte all'esigenza del risparmio fiscale e del riciclaggio di denaro sporco, costituendo un aggravamento della situazione finanziaria dei Paesi d'origine di tali imprese. Il rovescio della medaglia ci viene offerto dai Paesi che invece risultano essere molto onerosi per privati e aziende dal punto di vista del carico tributario.

Un'indagine dell'OCSE<sup>4</sup> del 2015 sul peso fiscale a carico dei datori di lavoro e dei dipendenti ha evidenziato che i 34 Paesi raggruppati in quest'organizzazione hanno una media totale del 36% , tale valore emerge dalla somma di tre voci: 1) imposta sui redditi personali che raggiunge un valore pari al 13,2% 2) contributo fiscale pagato dal dipendente in percentuale sulla busta paga per la sua previdenza pari al 8,3% 3) contributo fiscale pagato dal datore di lavoro in percentuale sulla busta paga pari al 14,5%.

Tutti i 20 Paesi che superano questa media appartengono al Continente europeo, in primis il Belgio che ha raggiunto un totale del 55%,

---

<sup>3</sup> I paradisi fiscali del nuovo millennio di Tiziano Bacarani.

<sup>4</sup> Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) ha sostituito l'OECE il 30 settembre 1961, dai 20 Paesi iniziali tra cui anche l'Italia è passata a 35 membri attuali. Gli obiettivi dell'OCSE tendono alla realizzazione di più alti livelli di crescita economica alla luce del concetto di sviluppo sostenibile, di occupazione e di tenore di vita favorendo gli investimenti e mantenendo la stabilità finanziaria.

mentre il nostro Paese con il 47,8% è sesto. Da questo studio si evince che il peso dell'imposizione fiscale risulta essere una determinante importante nella scelta per una società della propria sede. Per superare il problema che deriva da un elevato carico tributario una società ha motivo di avvalersi di società-veicolo<sup>5</sup>, le quali sono funzionali al processo di pianificazione fiscale internazionale. Tramite tali società-veicolo si fanno confluire i flussi di reddito da Stati ad alta tassazione verso Stati a tassazione bassa o nulla.

Gli studiosi di diritto tributario internazionale<sup>6</sup> tramite un processo di osservazione delle norme esistenti si propongono di raggiungere un duplice scopo: l'eliminazione delle distorsioni fiscali, evitando quindi che vengano riconosciuti incentivi a livello territoriale ed il raggiungimento di un'equa tassazione delle attività economiche a livello internazionale.

Nella fiscalità internazionale appare obiettivo fondamentale l'eliminazione della doppia imposizione che si configura nel momento in cui un soggetto è tassato per lo stesso reddito in due Stati diversi.

### ***Paragrafo 1. 2: Stabile Organizzazione, caratteristiche principali e differenze rispetto all'ufficio di rappresentanza.***

Nei Paesi OCSE la residenza fiscale riveste un ruolo cardine nel calcolo delle imposte a carico di un determinato contribuente. In base al *Worldwide principle*<sup>7</sup> un soggetto residente viene assoggettato a tassazione su tutti i redditi che ha prodotto a prescindere che la sua fonte sia domestica o estera. Un soggetto non residente, invece, viene

---

<sup>5</sup> Società veicolo: società che ha per oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione e che, in tale ambito, emette strumenti finanziari negoziabili.

<sup>6</sup> Diritto tributario internazionale è il complesso delle norme di fonte internazionale, sono i trattati e le consuetudini.

<sup>7</sup> WORLDWIDE PRINCIPLE: principio dell'assoggettamento a tassazione di tutti i redditi, compresi quelli prodotti all'estero, dei contribuenti residenti in uno Stato

assoggettato a tassazione esclusivamente sui redditi prodotti sul territorio nazionale.

Premesso ciò, una società che intende estendere la propria attività economica oltre il Paese di origine ha interesse a dimostrare che la propria attività non configuri una 'Stabile Organizzazione'. Questa espressione indica una sede fissa di affari attraverso cui l'impresa non residente esercita in un altro Paese la propria attività. Prima di entrare nel dettaglio occorre operare un confronto con un altro modo più veloce e meno costoso che una società ha a disposizione quando intende stabilire la propria presenza oltre il Paese d'origine, vale a dire l'ufficio di rappresentanza. Quest'ultimo, non godendo di autonomia giuridica e fiscale, non è soggetto infatti al pagamento di imposte nel Paese in cui viene stabilito e ciò è giustificato dal fatto che esso svolge una funzione ausiliare e preparatoria all'attività svolta dalla casa madre, infatti non può esercitare alcuna attività di tipo gestionale, industriale o commerciale, ma la propria attività è limitata a una funzione promozionale, informativa e di rappresentanza.

La 'Stabile Organizzazione' si sostanzia in una succursale, in una sede direzionale oppure in uno stabilimento produttivo. Sotto l'aspetto giuridico la 'Stabile Organizzazione' non risulta essere un soggetto autonomo dall'azienda madre; non ha infatti personalità giuridica, ma dal punto di vista tributario essa rappresenta un soggetto passivo di imposta, autonoma rispetto alla casa madre e quindi tenuta al pagamento di imposte nel Paese in cui è stabilita.

Il concetto di stabile organizzazione nel sistema italiano è stato mutuato, seppur con alcune importanti differenze, dal modello OCSE. Affinché si possa parlare di stabile organizzazione (branch) vi è la

necessità di valutare l'esistenza di ciò che la dottrina definisce elementi costitutivi ossia:

1) requisiti oggettivi, cioè un luogo fisico ove individuarla e la sua stabilità in quello spazio;

2) requisiti funzionali, cioè l'idoneità e l'esercizio dell'attività per cui è stata creata;

3) requisiti soggettivi, cioè la disponibilità prolungata nel tempo della stabile organizzazione da parte dell'impresa estera.

Viene quindi richiesta una connessione permanente dal punto di vista spaziale e temporale tra la stabile organizzazione e la casa madre, in ragione della specifica attività svolta all'estero. La S.O dovrà inoltre essere in grado di produrre autonomamente un reddito.

Negli ultimi anni la nozione di 'Stabile Organizzazione' è stata oggetto di importanti modifiche da parte dell'OCSE rispetto alle nozioni contenute nel modello OCSE (art. 5). La Commissione Europea, tramite la Raccomandazione n.2016/136 del 28 gennaio 2016 ha sollecitato gli Stati membri a recepire le nuove disposizioni; la ratio dell'intervento risiede nel bisogno di aggiornare la definizione di Stabile Organizzazione, in quanto la precedente versione risulta non più idonea.

Lo strumento attraverso cui tali modifiche saranno recepite è quello del "*Multilateral Agreement*"<sup>8</sup>, tali cambiamenti nel caso italiano influenzeranno l'art. 162 del TUIR<sup>9</sup> (contenente la definizione di stabile organizzazione). Tra le novità più importanti apportate dalla modifica vi

---

<sup>8</sup> Multilateral Agreement è un progetto di accordo tra i membri OCSE.

<sup>9</sup> TUIR: Testo Unico delle Imposte sui Redditi DPR 22 dicembre 1986, n.917

è il concetto di “stabile organizzazione personale”. Tale fattispecie si verifica quando la conclusione dei contratti avviene senza la necessità di spendere il nome dell’impresa committente non residente, ma è il soggetto commissario a svolgere un ruolo di primo piano nel processo, il contratto non richiede che venga successivamente modificato dall’impresa committente.

### ***PARAGRAFO 1.3: I meccanismi vigenti contro la doppia imposizione***

Nel momento in cui una società decide di espandere la propria attività oltre i confini nazionali, deve confrontare la normativa interna con quella estera e verificare la presenza di una convenzione contro le doppie imposizioni sottoscritta dai due Stati, poiché essa prevale sulle norme interne. Se nell’intraprendere tale attività decide di servirsi di una Stabile Organizzazione i metodi che i vari ordinamenti utilizzano per evitare questa duplice imposizione sono essenzialmente due: 1) esenzione 2) credito d’imposta.

Nel primo caso i redditi prodotti all’estero non vengono inclusi nell’imponibile della casa madre ma vengono tassati nello Stato in cui la Stabile Organizzazione si trova e dove ha prodotto tale imponibile. Nel caso del credito d’imposta, invece, l’azienda madre, nel determinare il proprio imponibile, include anche il reddito riferibile alla Stabile Organizzazione ma si vede riconosciuta un credito d’imposta il cui ammontare è pari alla somma versata all’estero. In questo caso nel nostro sistema, dal punto di vista contabile, i risultati della S. O dovranno entrare a far parte del bilancio ordinario della casa madre ed i redditi della stessa concorreranno insieme al risultato della casa madre a determinare l’imponibile totale, il quale sarà assoggettato a tassazione in Italia, il totale da versare nelle casse dell’erario sarà poi ridotto mediante

un credito d'imposta pari alla somma versata nel Paese in cui risiede la Stabile Organizzazione.

Il metodo del credito d'imposta è di solito utilizzato dai Paesi esportatori di capitale, mentre il regime dell'esenzione dai Paesi importatori di capitali ed esportatori di materi prime.

In Italia fino a poco tempo fa vigeva solo il meccanismo del credito d'imposta, in seguito con il decreto Internazionalizzazione (2015) è stato introdotto nel nostro sistema la *branch exemption*, vale a dire la possibilità di optare in alternativa al sistema del credito di imposta quello dell'esenzione. L'opzione per la *branch exemption* rappresenta una scelta che deve essere ben ponderata sia tenendo in considerazione la differenza tra il livello di prelievo domestico e quello dello Stato estero, sia considerando il proprio piano industriale dato che tale opzione risulta definitiva e viene applicata a tutte le *branch* esistenti e di futura costituzione.

Sebbene con metodologie differenti la maggior parte degli Stati applica un sistema dualistico della tassazione in base alla residenza e in base alla fonte. La residenza rappresenta uno dei principi per l'applicazione della potestà impositiva da parte di uno Stato; nel caso di persone fisiche uno degli elementi da prendere in considerazione è il numero di giorni che tale soggetto è effettivamente presente nello Stato nel corso di un anno fiscale, se tale periodo risulta pari ad almeno 6 mesi tale persona può essere considerata residente. Nel caso di persone giuridiche con il termine "residenza fiscale" intendiamo il luogo in cui un'impresa viene assoggettata ad imposizione fiscale sul risultato da quest'ultima conseguita su base domestica e mondiale. Siccome la maggior parte degli Stati ad esclusione di Francia, Hong Kong e Malesia applicano il principio della tassazione su base mondiale è necessario definire con molta accuratezza la residenza di una Società.

Nell'identificare la residenza di una persona giuridica i criteri da utilizzare sono:

- 1) luogo di costituzione;
- 2) sede della direzione e controllo;
- 3) luogo in cui viene esercitata la gestione e l'amministrazione;
- 4) sede della direzione effettiva;

Secondo il principio della fonte, invece, è soggetto ad imposizione in uno Stato quel reddito che trae origini da fonti ubicate nella sua giurisdizione, senza considerare se tale reddito sia generato da soggetti residenti o non residenti

### ***Paragrafo 1. 4: Il treaty shopping***

Il *treaty shopping*, o abuso di trattati, configura un contesto in cui un soggetto mediante pratiche elusive cerca di aggirare le finalità sottostanti alle Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate tra due Stati. Tale pratica prevede per prima cosa la scelta di un Paese che abbia stipulato una convenzione con un altro Stato che consenta al soggetto un alto risparmio d'imposta senza incorrere in rilevanti rischi. In seguito alla scelta, ci sono due modalità: 1) interporre una società nello Stato individuato che ha un ruolo di "sponda" nei trasferimenti dai Paesi dove sono prodotti i redditi e quelli di residenza in modo da ottenere un risparmio fiscale rispetto al caso in cui ci sia un trasferimento diretto 2)

formare una struttura a scacchiera, che permette di spostare il reddito in una serie di Paesi “sponda”, legati tra loro da Convenzioni bilaterali.

In un modello macroeconomico perfetto, l’impiego dei fattori produttivi può ritenersi ottimale se la produttività marginale di ogni fattore è pari al costo della loro remunerazione; tuttavia l’introduzione delle imposte che gravano sull’impresa crea delle distorsioni, il valore delle quali è rappresentato dal cuneo fiscale. Un’impresa che vuole assicurare a un investitore un livello di rendimento pari o superiore al livello di rendimento offerto da investimenti alternativi, se deve tener conto di un’eccessivo onere tributario, non ha altra scelta che rifiutare tutti gli investimenti, anche se presentano un VAN (valore attuale netto) positivo, ma con un rendimento che non copre i costi gestionali e gli oneri fiscali.

## **ESEMPIO**

Con l’esempio sotto riportato, relativo ad una società di capitali italiana in Giappone, si intende mostrare come l’imposta che la società deve versare in Italia subisca delle variazioni in base alle tre diverse forme che la stessa può utilizzare per estendere la propria attività oltre il Paese d’origine e cioè:

- 1) Avvalendosi di un proprio ufficio di rappresentanza;
- 2) Avvalendosi di una stabile organizzazione;
- 3) tramite una società di diritto cinese controllata al 100%.

	<b>Ufficio di rappresentanza</b>	<b>Stabile organizzazione</b>	<b>Società controllata</b>
<b>CINA</b>			
<b>REDDITO ESTERO</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
<b>IMPOSTA ESTERA (25%)</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>RITENUTA SUI DIVIDENDI IN USCITA (10%)</b>			<b>15.000,00</b>
<b>ITALIA</b>			
<b>REDDITO DI FONTE ESTERA IMPONIBILE</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>7.500,00</b>
<b>IRES (24%)</b>	<b>48.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>1.800,00</b>
<b>CREDITO D' IMPOSTA</b>		<b>50.000,00</b>	<b>750,00</b>
<b>IMPOSTA DA VERSARE IN ITALIA</b>	<b>48.000,00</b>	<b>IN QUESTO CASO IL CREDITO D ' IMPOSTA COPRE INTEGRALMENTE L ' IMPOSTA DA VERSARE</b>	<b>1.050,00</b>

Le differenti soluzioni adottate implicano notevoli differenze sul piano fiscale.

Dall' esempio si evince che, nel momento in cui una società per estendere la propria attività oltre il Paese d' origine si avvale di un ufficio di rappresentanza, essendo tale forma non soggetta ad imposizione all' estero, il reddito di provenienza estera che viene generato è integralmente tassato in Italia in base all' aliquota IRES. Nel caso in cui la medesima società si avvale di una SO, tale forma, a differenza dell' ufficio di rappresentanza è soggetta ad imposizione all' estero; il reddito estero prodotto si aggiunge al reddito domestico della società italiana ed è gravato da un ' imposizione ordinaria in Italia, in base all' aliquota IRES, ma l' imposta da pagare in Italia sarà ridotta da un credito d' imposta il cui valore è pari all' imposta già versata all' estero. Quando la società italiana si avvale di una società cinese controllata al 100% il reddito prodotto da quest' ultima è tassato in Cina, in base all' aliquota ivi vigente, in Italia il reddito imponibile è pari al 5% dei dividendi da distribuire essendo previsto il regime di esclusione del 95%; su tale reddito verrà applicata IRES. Il credito d' imposta usufruibile è pari al 5% della ritenuta sui dividendi in uscita, ne consegue che l' imposta da versare in Italia sarà pari al differenziale tra questi due valori

### ***Paragrafo 1. 5: Il caso Amazon in Italia***

Il colosso americano Amazon, con un fatturato di oltre 50 miliardi di dollari, ha quattro società in Italia, controllate al 100% da Amazon Eu Sarl e una holding del Lussemburgo. Le filiali italiane utilizzate da Amazon per espandere la sua attività in Italia, configurano un ufficio di rappresentanza, in quanto hanno soltanto una funzione di magazzino, in cui i lavoratori si limitano a svolgere una mera attività di supporto; ne consegue che la parte di reddito prodotta in Italia viene pagata in Lussemburgo dove vigono aliquote assai inferiori.

In seguito ad un accertamento del fisco italiano nel 2015 è emerso che Amazon Italia Logistica non si configura come una società di mero supporto, ma sembra anzi condurre un'attività di gestione del business, configurazione che comporta l'obbligo per tale società di pagare le tasse nell'ordinamento italiano. Amazon ha replicato sostenendo la funzione meramente esecutiva delle controllate italiane che si limitano ad agire in funzione delle indicazioni strategiche impartite dalla holding di Lussemburgo. Proprio i diversi modi di considerare le filiali delineano lo schema elusivo realizzato dal colosso americano, infatti se come sostiene Amazon le filiali italiane configurano il caso di un ufficio di rappresentanza, quindi privo di autonomia tributaria è corretto che la tassazione sul reddito prodotto in Italia avvenga in Lussemburgo, ma se come afferma il fisco italiano tali sedi secondarie rappresentano una SO, la tassazione deve avvenire in Italia.

Nel caso di Amazon resta difficile attrarre la residenza fiscale in Italia in quanto il luogo di gestione effettiva resta circoscritto al Lussemburgo; nonostante le quattro società di Amazon in Italia occupino quasi 1000 addetti e l'elevato giro di affari, l'azienda non è tenuta a versare nulla nelle casse del fisco italiano.

Nell'aprile del 2017 il caso Amazon arriva ad una svolta, numerosi organi di stampa, tra cui il "Sole 24 Ore", dedicano un articolo alla vicenda confermando che, in seguito ad un'indagine approfondita della polizia tributaria della Guardia di Finanza di Milano, su un giro d'affari di 2,5 miliardi di euro sono circa 130 milioni le imposte maturate nell'arco di tempo che va dal 2009 al 2014 che il colosso americano non ha versato nelle casse dello Stato italiano.

Amazon continua a ribadire di non aver intrapreso alcuna pratica illecita e di versare in maniera integrale quanto dovuto allo Stato italiano. Seppur i numerosi documenti analizzati provino il contrario il colosso dell'e-commerce tenterà in tutti i modi di far valere le proprie ragioni.

Questa vicenda mostra come esistono ancora molte lacune nella normativa tributaria internazionale che devono essere opportunamente risolte.

### ***Paragrafo 1. 6: Un ulteriore strumento di elusione fiscale: Transfer pricing***

L'espressione *transfer pricing* identifica le politiche di trasferimento dei prezzi per l'acquisto di beni e servizi implementate da due o più imprese facenti capo allo stesso soggetto economico, ma domiciliate fiscalmente in Paesi diversi. Lo scopo è quello di evitare che mediante l'alterazione del valore al quale avvengono le transazioni Intercompany, si possa realizzare uno spostamento di materia imponibile da Stati ad elevata tassazione verso Stati a regime privilegiato.

Il transfer pricing è un fenomeno complesso che non nasce direttamente in ambito giuridico-fiscale, ma trae origini dallo studio dei rapporti economici che si creano tra imprese residenti in Stati diversi che fanno parte del medesimo gruppo.

La preoccupazione sempre più forte delle autorità fiscali si giustifica in quanto lo spostamento di materia imponibile può verificarsi anche senza il trasferimento di beni e servizi, ma semplicemente agendo sui costi aziendali. Naturalmente non sussiste una circostanza anomala se i trasferimenti avvengono rispettando il valore normale del bene/servizio, vale a dire il prezzo che si istaura in una transazione analoga tra imprese

indipendenti. L'OCSE ha fissato dei criteri per il calcolo del valore normale<sup>10</sup> e sono:

1) Metodo del prezzo di rivendita: si osserva il prezzo di rivendita del bene/servizio che si crea in una transazione con un'impresa associata; al fine di normalizzare tale valore si sottraggono i costi legati alla transazione e si aggiunge una somma a titolo di profitto.

2) Metodo del confronto del prezzo: si basa sul confronto del prezzo applicato per un medesimo bene / servizio tra imprese dello stesso gruppo ed imprese indipendenti.

3) Metodo del costo maggiorato: al fine della determinazione del valore normale si aggiunge un margine di profitto al costo di produzione.

In alternativa a questi metodi la Convenzione OCSE prevede altri due criteri basati sugli utili ai quali la prassi amministrativa italiana riserva un ruolo sussidiario:

1) Metodo del margine netto: prende in considerazione il margine netto che l'impresa presa a riferimento realizza in una transazione con un'impresa dello stesso gruppo e lo confronta con quello che otterrebbe, invece, in una transazione analoga ma con un'impresa indipendente secondo le regole del libero mercato.

2) Metodo del profitto diviso: in questo caso il profitto totale dell'operazione viene ripartito tra le imprese del gruppo secondo un criterio di ripartizione dei profitti uguale a quello che sarebbe stato stabilito per un'identica transazione tra imprese indipendenti. Sia l'OCSE, che il legislatore italiano con il decreto legge n. 50 del 2017 hanno introdotto delle novità, in materia di *transfer pricing*.

---

<sup>10</sup> Valore normale: In base all' art. 9 del TUIR il valore normale va inteso come il prezzo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizione di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione.

Nel caso italiano l'art 60 del provvedimento riscrive il comma 7 del ' art. 110 del TUIR, ossia la disposizione che regola il corretto metodo di valutazione delle operazioni tra imprese del medesimo gruppo. Viene infatti modificato il modo in cui è calcolato il "giusto prezzo nelle operazioni infragrupo" sostituendo il metodo del valore normale a quello basato sul principio della libera concorrenza. In base a questo principio si prevede che il valore delle operazioni infragrupo sia determinato con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati stabiliti tra soggetti indipendenti operanti in condizione di libera concorrenza. Tale modifica è stata resa necessaria al fine semplificare la disciplina e di adeguarla alle indicazioni emerse in sede OCSE.

### ***Paragrafo 1. 7: Tax Ruling; lo scandalo Luxleaks***

Il tax ruling può essere definito come una decisione anticipata in ambito fiscale, mediante cui le autorità di un Paese comunicano in maniera preventiva ad un'impresa le modalità che verranno utilizzate per il calcolo dell'ammontare totale di imposte che l'entità dovrà versare nelle casse dell'erario. Tale strumento si presta ad abusi nell'ambito di una pianificazione fiscale internazionale.

Attualmente la pratica del *ruling* internazionale si è diffusa in maniera esponenziale, configurando una forma di concorrenza sleale, che ha spinto la Corte europea a sanzionare il Lussemburgo e l'Irlanda.

### ***Lo scandalo Luxleaks***

Con il termine Luxleaks si fa riferimento ad un'inchiesta nata dalla collaborazione tra 80 giornalisti di 26 Paesi diversi, fra i quali spiccano le figure di Antoine Deltour e Raphael Halet, che hanno avuto un ruolo cardine nella vicenda, coordinati dal Consorzio internazionale del giornalismo investigativo. In seguito a tale inchiesta è stata rivelata una lista di agevolazioni fiscali concesse tra il 2002 e il 2010 dal governo del Lussemburgo a grandi aziende multinazionali.

Sono state controllate circa 28000 pagine di documenti fiscali lussemburghesi prima di pubblicare degli articoli in cui venivano mostrate le tecniche utilizzate per eludere le tasse facendo esplodere uno scandalo che avrà delle ripercussioni sulle future scelte dell'Ue. Rimasero coinvolte trecento Aziende tra cui spiccano grandi multinazionali come Amazon, Ikea, Pepsi; in Italia sono ben 31 le multinazionali oggetto dell'inchiesta, tra le quali spiccano aziende come Intesa SanPaolo e Unicredit.

Per la Ue queste pratiche di *ruling* internazionale, sia nel caso Italiano che negli altri Stati, hanno comportato una riduzione delle imposte a carico delle società, configurando quindi un abuso che ha avuto come conseguenza quella di falsare la concorrenza. Assicurare il pagamento delle imposte nel medesimo luogo in cui viene generato il reddito riveste un ruolo cruciale al fine di consentire una concorrenza leale tra gli Stati, che è uno dei principi che hanno ispirato la costruzione del mercato unico.

Lo scandalo Luxleaks ha avuto un ruolo determinante nel mostrare il forte ricorso a intese segrete nate con lo scopo di ottenere forti sgravi fiscali. Il Parlamento europeo ha iniziato a mettere in atto una serie di misure per contrastare tale fenomeno.

Il 27 ottobre 2015 il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione legislativa sullo scambio obbligatorio di dati, tale direttiva<sup>11</sup> ha modificato la precedente direttiva del 2011 ed è entrata in vigore a partire dal 1 gennaio 2017. Sono previste delle disposizioni specifiche per gli accordi preventivi emanati, modificati e rinnovati nel periodo antecedente al 1 gennaio 2017. Un accordo preventivo fissato tra il 1 gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013 e, a condizione che sia valido il 1 gennaio 2014, comporta l'obbligo per lo Stato in cui tale intesa è stata stabilita, di fornire tutte le informazioni ad ogni altro Stato membro, per consentire a quest'ultimi di monitorare le eventuali ripercussioni che tale accordo può avere sul proprio gettito; se l'emanazione, la modifica o il rinnovo avviene invece in una data ricompresa tra il 1 Gennaio 2014 e il 31 Dicembre 2016 l'obbligo informativo è necessario a prescindere se tali accordi siano o meno ancora validi. Tuttavia viene concesso agli Stati membri la possibilità di escludere in questo scambio di informazioni gli accordi preventivi instaurati con società che hanno un fatturato non superiore a 40 milioni di euro. Tale esenzione non è però applicabile nel caso in la società presa a riferimento ha come *core business*<sup>12</sup> lo svolgimento di attività finanziarie o di investimento.

La presente direttiva è in linea con i lavori eseguiti dall'OCSE in merito all'erosione della base imponibile e al trasferimento degli utili.

Lo scopo della direttiva è quello di imporre agli Stati membri lo scambio preventivo di informazioni sulle pratiche *ruling* e sui prezzi di trasferimento; tali informazioni saranno in seguito archiviate in un repertorio centrale, il quale sarà accessibile a tutti gli Stati membri e alla Commissione.

La pubblicazione delle informazioni che hanno fatto scoppiare il caso LuxLeaks hanno avuto delle ripercussioni sui promotori dell'iniziativa, in quanto la Corte di Appello di Lussemburgo ha

---

<sup>11</sup> Direttiva UE 2015 /2376

<sup>12</sup> Core business : attività principale di un'azienda

condannato in via definitiva il giornalista francese Antoine Deltour a una pena di 6 mesi di carcere in seguito sospesa e a un'ammenda di 1500 euro e anche il connazionale Raphael Halet ha ricevuto una sanzione di 1000 euro; il motivo della condanna dei due giornalisti francesi è l'accusa di appropriazione indebita e successiva pubblicazione di dati privati.

## CAPITOLO II

### Total tax rate e le pratiche di pianificazione fiscale aggressiva

#### ***PARAGRAFO 2. 1: Pressione fiscale e Total Tax Rate***

La pressione fiscale di uno Stato rappresenta la quota di reddito nazionale assorbita mediante tassazione, al fine di raccogliere fondi per concorrere a coprire la spesa pubblica che un ordinamento deve affrontare.

Se si vuole effettuare il confronto tra la pressione fiscale di due ordinamenti, non bisogna guardare solo il differenziale di aliquota nominale<sup>13</sup>, ma si deve tener conto anche del modo in cui un ordinamento calcola la base imponibile. Diviene necessario quindi operare un confronto tra le aliquote fiscali effettive, che al contrario riflettono realmente quanto dovuto dal contribuente.

Secondo I ' Istat<sup>14</sup> in Italia la pressione fiscale nel 2016 ha raggiunto il livello più basso che si sia registrato nel periodo di tempo 2011-2016 , infatti tale valore è sceso al 42,9% . Nel 2015 la pressione fiscale italiana era pari al 43,3 % , superiore alla media dei Paesi dell' UE pari al 40% e degli Stati dell' eurozona pari al 41,4% , ma inferiore al livello di pressione registrato in Francia pari al 47,9 % il quale rappresenta il valore più alto in Europa .

In Italia, in base a un'indagine del 2016 di Unimpresa<sup>15</sup>, la pressione fiscale è destinata a salire dello 0,16 % nel biennio 2017 – 2019

---

<sup>13</sup> Aliquota nominale: tasso che deve essere applicato alla base imponibile ai fini del calcolo dell'imposta

<sup>14</sup> Istat : istituto nazionale di statistica è il principale produttore di statistica ufficiale per l' Italia .

<sup>15</sup> Unimpresa : unione nazionale di imprese , si tratta di un ' associazione che ha come funzione principale quella di affiancare e sostenere le micro , piccole e medie imprese .

A parere di Luigi Einaudi l' introduzione di un' imposta fortemente progressiva ha come effetto una riduzione dell' imponibile del tributo; tale fenomeno prende il nome di rimozione negativa e comporta un danno sia per la finanza pubblica (in quanto se si verifica tale fattispecie si ha una diminuzione del gettito) che per l' intero Paese. Infatti se un' imposta colpisce il reddito di un contribuente, questi sarà incentivato a ridurre la propria attività economica, allo stesso modo un' imposta eccessivamente progressiva sui consumi comporta che l' individuo registri un calo nell' acquisto di beni e servizi.

Altri studiosi quali Maffeo Pantaleoni e A.H.G. Wagner sostengono che un' elevata pressione tributaria sia da incentivo alla produzione, dal momento che il contribuente al fine di recuperare la parte di reddito persa è spinto ad ampliare la propria attività economica, si parlerà in questo caso di rimozione positiva. Tuttavia è opinione condivisa che un' eccessiva pressione fiscale provochi un freno agli investimenti produttivi a causa dell' elevato livello di reddito sottratto dalle imposte.

I singoli Stati prevedono una tassazione in capo alle imprese, attraverso l' applicazione di aliquote alla base imponibile determinata a partire dall' utile d'impresa, che subisce variazioni in aumento e in diminuzione.

Per il calcolo della pressione fiscale che grava sulle imprese di uno Stato bisogna partire dall' indicatore Tax rate che viene calcolato dal rapporto tra le imposte dirette e l' utile contabile; tuttavia al fine di un' analisi più esaustiva sulla pressione fiscale totale esercitata da uno Stato sulle proprie imprese, bisogna passare dal *tax rate* al *Total tax rate*, il quale tiene conto oltre che imposte dirette anche di tutti gli altri oneri, quali ad esempio i contributi previdenziali, le imposte sugli immobili, che vengono rapportati ai profitti commerciali complessivi. Il *total tax rate*, insieme al numero dei pagamenti e alla durata richiesta per il rispetto degli obblighi fiscali sono le tre variabili impiegate per il rapporto annuale


redatto da PWC E WORLD BANK GROUP<sup>16</sup>. Tale documento racchiude lo studio e la raccolta di informazioni su quasi 190 economie e sul raffronto tra le stesse. Esso configura una base di confronto per i singoli Stati.

Nel 2016 il *Total tax rate*, in Italia è rimasto immutato rispetto al 2015 al 60,9%. Per il 2017, viene previsto un incremento dello 0,3 %; ampliando il campione di riferimento all'intero territorio europeo si può notare come nel nostro ordinamento il prelievo tributario risulti essere tra i più elevati (al quinto posto), con un valore che supera di 25 punti percentuali la media europea. La situazione a livello mondiale vede il nostro ordinamento ricoprire il quindicesimo posto. I due casi estremi ci vengono offerti dal Lesotho e isole Comore, nel primo caso con una tassazione di appena il 10,8% sul reddito delle imprese, una tassazione pari a zero sul lavoro e con solo il 2,3 % di altre tasse risulta essere il Paese con il più basso livello di tassazione; le Isole Comore, invece, rappresentano lo Stato con il più alto livello di pressione fiscale. Gli USA hanno un *Total Tax Rate* pari al 41,7%, valore inferiore alla media Europea, ma superiore se confrontato con un valore assai inferiore dell'Asia Centrale.

Attraverso un grafico è possibile delineare le differenze di Total Tax Rate tra le principali macro- aree a livello mondiale

---

<sup>16</sup> Pwc è un network con oltre 223.000 professionisti, impegnati a garantire qualità dei servizi di revisione, di consulenza strategica, legale e fiscale alle imprese .



Come si evince dal grafico elaborato a partire dai dati raccolti nel 2017 da Pwc la composizione del TTR differisce a seconda dell'area geografica presa in considerazione: in Europa l'imposta sul lavoro contribuisce in maniera prevalente rispetto alle altre tasse al valore del parametro.

In Asia ai fini del calcolo del TTR la tassa sui profitti ha un peso superiore rispetto le altre, inoltre si nota che in nessuna zona presa in considerazione il peso della voce altre tasse è superiore rispetto la tassa sul lavoro e quella sui profitti.

### Il TTR in Europa

In Europa la Francia ha un TTR pari a 62,8 %, valore superiore alla media europea, che si caratterizza per il forte peso che la tassa sul lavoro ha sul totale. Questa peculiarità è comune anche agli altri Paesi europei ad esclusione di Malta, Norvegia, Danimarca e Regno Unito dove la tassa sul profitto ha il peso maggiore nella formazione del TTR.

Il Lussemburgo ha il TTR più basso, anche la Croazia e Cipro hanno questa medesima caratteristica che permette a questi Paesi di attirare investitori esteri che riescono grazie al livello di tassazione ridotto ad aver una performance migliore. Gli Stati come Portogallo (39,8), Polonia (40,4), Lituania (42,7) hanno un TTR che rappresenta la mediana rispetto al

valore dei TTR dei Paesi Europei e costituiscono un parametro di confronto per gli altri ordinamenti.

### **I Paesi emergenti TTR e caratteristiche distintive.**

I Paesi emergenti sono degli Stati che hanno registrato un tasso di crescita economico elevato, superiore alla media degli altri Paesi; un esempio ci viene fornito da Brasile, Russia, India e Cina (Bric) ai quali si aggiungono altre 21 economie in rapida crescita come il Qatar, il Vietnam e la Nigeria.

La Cina ha un TTR di 68 %, in cui il peso della tassazione sul lavoro è quattro volte quello della tassa sui profitti; l'India ha un valore inferiore pari a 60,6 % ed in questo caso è equamente distribuito il peso della tassa sui profitti, quella sul lavoro ed il peso delle altre tasse. Il Brasile ha un TTR di 68,4 %, mentre la Russia di 47,4%; in entrambi i casi il peso della tassazione sul lavoro è maggiore.

### ***PARAGRAFO 2.2: La holding company quale strumento di pianificazione fiscale internazionale***

Il compito del *Tax planning* consiste nel muoversi all'interno delle diverse normative, con lo scopo di consentire all'impresa di pianificare al meglio il proprio business ottimizzando il peso del carico fiscale. Attuare una pianificazione fiscale vuol dire quindi applicare in maniera corretta le normative messe a disposizione dai sistemi fiscali dei diversi Paesi a cui va armonizzata la normativa fiscale di matrice comunitaria e internazionale. Un'attenta pianificazione evita il verificarsi di fenomeni di doppia imposizione internazionale nei flussi di reddito tra il Paese di origine e quello di destinazione del reddito stesso.

Uno tra gli strumenti più frequentemente utilizzati nell'attività di pianificazione fiscale è la costituzione di una *holding company* cioè una società che ha come oggetto sociale la detenzione di partecipazioni in una società operativa.

Ci sono due tipi di *holding companies*:

1) *Holding companies on-shore*, oltre alle attività proprie di una *holding* pura di gestione possono svolgere anche un'attività economica su cui viene applicato lo stesso trattamento fiscale previsto per le altre società presenti nello stesso Stato.

Tuttavia ad una *holding company on – shore* è riconosciuta l'applicazione della *participation exemption*, con il cui termine si intende, secondo l' art. 87 del DPR n 917/86, un particolare regime che consente di non far concorrere alla formazione del reddito imponibile una parte delle plusvalenze realizzate.

2) *Holding companies off –shore* hanno la possibilità di svolgere oltre all'attività di gestione delle partecipazioni, anche un'attività economica ma, diversamente da quelle *on – shore*, vengono assoggettate ad un trattamento fiscale diverso rispetto alle società che svolgono nel medesimo Stato un 'attività produttiva ed inoltre vengono ubicate in paradisi fiscali.

L'utilizzo di una *holding company* consente di minimizzare la ritenuta sui dividendi; infatti qualora lo Stato di residenza della società madre applicasse il metodo del credito per l'eliminazione della doppia imposizione, e la ritenuta applicata all'estero non fosse recuperabile , accadrebbe che il totale delle imposte applicate nello Stato estero sarebbe superiore al totale dell'ammontare delle imposte dovute nello Stato della casa madre : ne scaturirebbe che l' importo in eccesso potrà essere riportato negli anni successivi.

Un' altra ragione importante che giustifica l'utilizzo di una *holding company* è rappresentata dal vantaggio fiscale che si ottiene

dall'esenzione o dal differimento nel tempo della tassazione sulle plusvalenze realizzate in seguito a una cessione di una partecipazione. Nella scelta dello Stato in cui è fiscalmente vantaggioso localizzare una società holding bisogna considerare alcuni elementi come l'esistenza di trattati contro la doppia imposizione efficaci a minimizzare le ritenute che possono essere applicate alla fonte, la limitata esistenza di norme anti-elusive e la ridotta applicazione di imposte residuali come, ad esempio, le imposte locali.

### ***PARAGRAFO 2.3: Gli effetti dannosi di una pianificazione fiscale; il caso italiano***

L'implementazione di una pianificazione aggressiva tesa ad abbattere il carico tributario comporta il verificarsi di una serie di distorsioni economiche e sociali che falsano la concorrenza tra Stati.

Prendendo ad esempio il caso italiano, la presenza di grandi colossi dell'economia digitale versano solo lo 0,1 %, pari a circa 9 milioni di euro, a fronte di un mercato digitale che vale oltre 11 miliardi. Tale valore si evince da un'indagine Ocse e si riferisce a una media calcolata nel periodo 2011-2015. Gli effetti negativi sono facilmente individuabili, infatti permettere alle grandi aziende di poter ottenere un carico tributario inferiore rispetto a quanto dovuto si traduce in un aumento del debito pubblico dato che l'Autorità deve ricorrere a forme sostitutive per raccogliere i fondi necessari come ad esempio l'emissione di titoli del tesoro, i quali richiedono un notevole costo dato l'elevato tasso a cui sono emessi.

Il rispetto dei parametri imposti dalla UE, uniti a un minor gettito derivante da strategie elusive, porta ad un costante squilibrio finanziario per un ordinamento che deve ridurre costantemente i fondi destinati alla sanità, alle pensioni, all'istruzione e a qualsiasi investimento produttivo.

Il caso italiano presenta delle peculiarità, in quanto la presenza delle PMI<sup>17</sup> (piccole e medie imprese) è molto forte e può verificarsi il rischio di un *effetto imitazione* cioè possono aumentare i soggetti che mettono in atto una pianificazione fiscale aggressiva.

Tale attività è tipicamente implementata da grandi società dato la complessità e l'elevato costo che richiede, ma ciò non esclude che l'instaurarsi di un'intesa tra numerose PMI porti a un effetto imitazione.

Le PMI già attuano un notevole sforzo per rispondere alla concorrenza delle grandi società, le quali grazie alla presenza di economie di scala possono ridurre i prezzi e sottrarre parte della domanda coperta dalle piccole e medie imprese. L'utilizzo delle pratiche elusive da parte delle grandi società è probabile che crei una situazione di dominio delle poche grandi imprese presenti in Italia a danno delle numerose PMI, alle quali si deve riconoscere però il successo del Made in Italy nel Mondo. In quest'ottica si assiste ad una concorrenza sleale che può portare nei casi estremi ad una situazione in cui eludere il pagamento dei tributi è necessario al fine della sopravvivenza nel mercato.

### ***L'offerta di lavoro in seguito a un eccessivo onere fiscale***

Un individuo, dato un vincolo di bilancio<sup>18</sup> in una situazione di libera concorrenza ed in assenza di imposte sul lavoro, per massimizzare la propria utilità sceglie la migliore combinazione di tempo libero e lavoro.

Graficamente il punto di ottimo è rappresentato dalla tangenza tra la curva di indifferenza (tutte le combinazioni tempo libero e lavoro che hanno per il soggetto in questione la stessa utilità) più lontana dall'origine ed il vincolo di bilancio.

Se si considera l'introduzione di un 'imposta sul reddito da lavoro l'individuo sceglierà un 'altra combinazione dato che cambierà il proprio

---

<sup>17</sup> PMI : imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro .

<sup>18</sup> Vincolo di bilancio: rappresenta l'insieme dei panieri di beni e servizi che il consumatore è in grado di acquistare in relazione al suo reddito e ai prezzi dei beni e servizi

vincolo di bilancio. Ne deriva in base alla scelta del soggetto se lavorare di più per recuperare la parte di reddito persa per via dell'imposta (effetto reddito)<sup>19</sup> o lavorare di meno dato che ora il tempo libero è meno caro (effetto sostituzione<sup>20</sup>) cambierà il livello di gettito nelle casse dell'erario. Il fattore lavoro perde di efficienza se eccessivamente gravato da imposizione, ma lo Stato al fine di recuperare una parte del gettito perso è costretto ad elevare il livello di imposte di tali soggetti. I lavoratori, soprattutto quelli dipendenti, riescono raramente ad occultare il proprio reddito e di fronte a una costante aumento del prelievo possono ritenere conveniente ridurre l'offerta di lavoro. Ne deriva che il livello di occupazione si riduce e questo genera indirettamente una riduzione di gettito. Allo stesso modo per le imprese virtuose un aumento del costo del fattore lavoro derivato da una tassazione in crescita ha come unica soluzione una politica di tagli del personale. Il settore pubblico se riceve minor entrate dovrà ridurre l'organico comportando un incremento dei costi sociali dovuto a un servizio di minor qualità.

#### ***PARAGRAFO 2.4: La pianificazione fiscale aggressiva e gli interventi UE tesi ad evitarne l'implementazione***

Nell'ambito dell'Unione Europea sono state presentate nuove proposte contro l'elusione delle imposte da parte delle grandi società. Tali misure consentono agli Stati membri di ostacolare la pianificazione aggressiva e di garantire la trasparenza al fine di assicurare una concorrenza equa per tutte le imprese nel mercato unico. Per garantire la trasparenza sulle imposte che le società versano si è dovuto attuare una revisione della direttiva sulla cooperazione amministrativa, secondo le norme proposte le autorità di ogni Paese saranno interessate da

---

<sup>19</sup> Effetto reddito : variazione delle quantità domandate dei beni per effetto della variazione del potere di acquisto del consumatore indotta da una variazione di prezzo di un bene .

<sup>20</sup> Effetto sostituzione: variazione delle quantità domandate dei beni per effetto della variazione dei loro prezzi relativi; il consumatore tende a ridurre la domanda del bene divenuto più caro e ad aumentare la domanda del bene divenuto più economico.

scambi di informazioni in materia fiscale sulle attività svolte dalle società multinazionali nei vari Paesi.

Al fine di assicurare condizioni di concorrenza uniformi è stato osservato che diventa necessario estendere tale collaborazione oltre l'ambito dell'UE coinvolgendo e rafforzando i rapporti anche con i Paesi emergenti. La pianificazione fiscale aggressiva deriva dall'estremizzazione di una lecita pianificazione fiscale tesa a sfruttare i disallineamenti tra i vari Stati. Alcune strategie di pianificazione fiscale aggressiva possono consistere in:

- 1) Localizzare gli elementi positivi di reddito come ad esempio interessi attivi, ricavi, dividendi, ricavi per royalties in Paesi a bassa fiscalità.
- 2) Circoscrivere gli elementi negativi del reddito come costi, interessi negativi, costi per royalties in Paesi ad elevata fiscalità.

Queste pratiche elusive delineate con l'acronimo BEPS<sup>21</sup> (base erosioni and profit shifting) hanno richiesto un piano d'azione ( Action plan on Base Erosion and profit shifting) a cui il nostro Paese ha aderito dando un contributo rilevante. Si tratta di un ambizioso progetto di contrasto alle pratiche di pianificazione fiscale aggressiva, il quale viene presentato il 30 maggio 2013 in occasione della riunione del Consiglio Ministeriale dell'OCSE, che ha visto la partecipazione di 40 Paesi tra membri e partner. Sono state identificate 15 azioni di intervento, ispirate alla consapevolezza che queste pratiche elusive trovano linfa vitale nelle asimmetrie impositive dei vari sistemi tributari. Una parte fondamentale di questo Piano d'Azione risulta essere l'analisi statistica ed economica del fenomeno (*action 11*). La messa in pratica dell'*action11* prevede il calcolo di indicatori statistici sull'andamento del fenomeno BEPS e la pubblicazione periodica di una *Corporate Tax Statistics* per un quadro più

---

<sup>21</sup> BEPS : insieme delle strategie di natura fiscale che talune imprese pongono in essere per erodere la base imponibile e dunque sottrarre imposte al fisco .

dettagliato. Prima dell'*action plan* vi era una elevata carenza di dati; a partire dal 2016 attraverso il country by country <sup>22</sup>reporting (CbCr) i gruppi multinazionali dovranno adeguarsi ai nuovi standard informativi. Nel nostro sistema, a tal fine, si è disposto che per le multinazionali con fatturato di gruppo superiore a 750 milioni di euro vige l'obbligo di presentare con cadenza annuale una rendicontazione Paese per Paese all'agenzia delle entrate.

Ulteriori fonti informative sono rappresentate dal *master file* e dal *local file*, i quali costituiscono ulteriori documentazioni il cui scopo è di fornire alle amministrazioni finanziarie dei vari Stati un quadro chiaro del business dei gruppi multinazionali. Il *master file* contiene informazioni che riguardano le attività svolte, le strategie dell'impresa rispetto gli *intangibles*, la struttura organizzativa dell'impresa e per concludere le posizioni intra- gruppo. Invece il *local file* contiene informazioni riguardanti la struttura organizzativa e le attività svolte dalle entità locali, le posizioni finanziarie e le transazioni da quest'ultime poste in essere.

### **PARAGRAFO 2.5: La deducibilità degli interessi, norme generali antiabuso e le disposizioni previste per le società controllate**

Il Consiglio dell'UE ha raggiunto un accordo sul progetto di direttiva anti-elusione in seguito alla procedura di approvazione tacita, la quale si è conclusa il 20 giugno 2016 senza obiezioni da parte degli Stati membri. Il Parlamento europeo si è espresso a favore della proposta

Gli oneri finanziari sono sempre dedotti a concorrenza degli interessi o di altri ricavi imponibili da attivi finanziari ricevuti dal contribuente; per quanto concerne gli oneri finanziari eccedenti sono

---

<sup>22</sup> CbCr : rendicontazione Paese per Paese previste per le multinazionali di maggiori dimensioni contenente informazioni utili a valutare il rischio sui prezzi di trasferimento .

deducibili nell' esercizio fiscale in cui sono sostenuti fino al 30% dell'EBITDA<sup>23</sup> o fino ad un importo di 1 milione se superiore.

Nel caso in cui il contribuente fa parte di un gruppo che redige conti consolidati e tale gruppo comprenda più di un'entità in uno Stato membro, quest'ultimo può prendere in considerazione la posizione complessiva di tutte le entità del gruppo, prevedendo nell'applicazione delle norme che limitano la deducibilità degli interessi un sistema che consenta di trasferire utili o quote di deducibilità degli interessi tra le varie entità del gruppo.

Per quanto concerne l'imposizione in uscita su attivi trasferiti al di fuori della giurisdizione di uno Stato, quest'ultimo può tassare l'eventuale valore economico di plusvalenze anche se ancora non realizzate al momento del trasferimento; il valore economico di tali attivi viene calcolato in base al principio della libera concorrenza e coincide con il valore di mercato.

Lo Stato membro può opporsi nel caso in cui ritenga che non sussista la coincidenza con il valore di mercato; l'imposizione in uscita non viene applicata se il trasferimento di attivi è di natura temporanea e quest'ultimi sono destinati a tornare nello Stato originario.

### ***La direttiva anti- elusione***

Le norme generali antiabuso sono tese a contrastare le pratiche fiscali abusive che non sono ancora state oggetto di disposizioni specifiche, messe in pratica tramite costruzioni non genuine nate con il solo scopo di ottenere vantaggi fiscali.

Un'altra tematica molto importante trattata nella direttiva è costituita dalle norme previste per le società controllate estere. Bisogna

---

<sup>23</sup> EBITDA : rappresenta una misura di margine operativo lordo

prima di tutto trattare le caratteristiche necessarie affinché uno Stato membro consideri un'entità come una società controllata estera e queste si verificano quando il contribuente, da solo o insieme alle sue imprese associate, detiene tramite una partecipazione diretta o indiretta oltre il 50% dei diritti di voto oppure detiene oltre il 50% dei capitali o in alternativa ha diritto a oltre il 50 % degli utili. Nel momento in cui questi requisiti vengono rispettati, lo Stato membro del contribuente include nella base imponibile i redditi non distribuiti dell'entità e i redditi derivanti da interessi o altri investimenti finanziari, cessioni di azioni, redditi da leasing finanziario, redditi da assicurazioni e attività bancarie. I redditi sono inclusi in proporzione alla partecipazione del contribuente.

Resta una scelta degli Stati membri qualora ricorrano alcune caratteristiche, quali utili contabili non superiori a 750000 euro o al 10% dei costi di esercizio, redditi che non derivano da un'attività di scambio con un valore massimo pari a 75000 euro evitare l'applicazione di questo paragrafo

### ***PARAGRAFO 2.6: Le varie tipologie di disallineamenti da ibridi e le modifiche a cui sono stati assoggettati***

Nella direttiva UE 2016/1164, un ultimo tema che viene affrontato è costituito dai disallineamenti da ibridi cioè la differenza nella qualificazione giuridica dei pagamenti che emerge quando due giurisdizioni interagiscono. Nel momento in cui questa discrepanza comporta una doppia deduzione, si rende necessario stabilire delle norme secondo le quali una delle giurisdizioni debba negare la deduzione per evitare tale disallineamento. All' articolo 9<sup>24</sup> della direttiva si dispone

---

<sup>24</sup> Direttiva UE 2016/1164

che lo Stato che può applicare la deduzione è quello in cui il pagamento ha avuto origine.

Il 26 ottobre 2016 la Commissione europea presenta una proposta di modifica della direttiva UE 2016 /1164 riguardante i disallineamenti da ibridi con Paesi non appartenenti all'UE. Mediante tale proposta, la Commissione vuole evitare che, il diverso trattamento fiscale applicato tra due ordinamenti, dia a un soggetto l'opportunità di ottenere una doppia non imposizione. Tale direttiva non ha lo scopo di modificare il regime fiscale di una giurisdizione bensì ha come oggetto la risoluzione dei disallineamenti che si vengono a creare tra due o più giurisdizioni eterogenee. Nel caso di un'entità, vale a dire un qualsiasi tipo di organizzazione giuridica che può svolgere un'attività, bisogna distinguere se quest'ultima è trasparente o non trasparente ai fini fiscali. Nel primo caso l'entità non è soggetta a imposizione, la quota proporzionale degli elementi di reddito è assegnata ai partner come reddito imponibile.

Un'entità non trasparente come una società è assoggettata a imposizione. Si verifica un disallineamento da entità ibrida se un'entità è trattata come trasparente ai fini fiscali da una giurisdizione e non trasparente da un'altra, tale situazione può comportare una doppia deduzione degli stessi pagamenti, cioè lo stesso pagamento è deducibile dalla base imponibile in più di una giurisdizione. Secondo la direttiva anti-elusione, nel caso di un disallineamento da entità ibrida, una deduzione può essere concessa solo nello Stato membro in cui ha origine il pagamento. Quando, invece, il disallineamento da entità ibrida è fra uno Stato membro e un Paese terzo in base all'articolo 9<sup>25</sup> lo Stato membro interessato dovrebbe negare la deduzione dei pagamenti.

---

<sup>25</sup> Proposta di modifica della direttiva UE 2016 /1164

Nella proposta di modifica della direttiva UE 2016/1164 viene inoltre discusso sui trasferimenti ibridi cioè il trasferimento di uno strumento finanziario nel caso in cui la normativa di due giurisdizioni differisca. Anche in questo caso può verificarsi che un trasferimento determini una deduzione senza inclusione ai sensi dell'art. 2, in quanto una giurisdizione può trattare un pagamento connesso allo strumento trasferito come una spesa deducibile, mentre un'altra come un rendimento esentasse sull'attività sottostante. Un trasferimento ibrido ha la possibilità di sfruttare le differenze fra uno Stato membro e un Paese terzo. Nella fattispecie di un disallineamento da stabile organizzazione ibrido accade che le attività in un ordinamento sono tratte come se fossero svolte tramite una SO, mentre un'altra giurisdizione non le considera allo stesso modo. Tale situazione può tradursi in una non tassazione senza inclusione, laddove un contribuente svolga un'attività in un'altra giurisdizione e questa non tratta le suddette attività come se fossero svolte mediante una SO<sup>26</sup>, al contrario della giurisdizione di residenza, la quale le considera tali. Per concludere la proposta di modifica esamina i disallineamenti importati e quelli da doppia residenza, i primi configurano uno scenario, dove mediante regolazioni che coinvolgono i membri del gruppo, tali soggetti traslano l'effetto di un disallineamento fra le parti, da Paesi terzi verso la giurisdizione di uno Stato membro tramite uno strumento non ibrido.

I disallineamenti da doppia residenza possono avere come risultato una doppia deduzione se un pagamento effettuato da un contribuente con doppia residenza viene dedotto secondo entrambe le giurisdizioni di residenza. Nella circostanza che si verifichi questa situazione, in cui lo Stato coinvolto è un Paese terzo, lo Stato membro nega la deduzione del pagamento per un valore che l'altra giurisdizione non tratta come se fosse un reddito. In seguito il 6 dicembre 2016 vengono apportate alla proposta di modifica ulteriori elementi come l'introduzione dell'art. 9 bis

---

<sup>26</sup> SO : stabile organizzazione

e 9 ter. L'art. 9 bis tratta dei disallineamenti da ibridi inversi, che configurano una situazione in cui se una o più entità associate non residenti, le quali sono in possesso di una quota pari o superiore al 50% del diritto di voto o della partecipazione al capitale oppure dei diritti di partecipazione agli utili nei confronti di un'entità ibrida costituita in uno Stato membro, sono situate in una giurisdizione che ritiene l'entità ibrida persona imponibile, l'entità ibrida è considerata residente di questo Stato membro e assoggettata a imposizione secondo la normativa di quest'ultimo, ma non è soggetta alle leggi di un altro Stato.

Quanto appena detto non vale per gli organismi di investimento collettivo. L'art. 9 ter. tratta dei disallineamenti da residenza fiscale. Infatti nel caso in cui una deduzione di pagamenti, perdite o spese di un contribuente residente per fini fiscali in due o più giurisdizioni, sia deducibile dalla base imponibile in entrambe le giurisdizioni, lo Stato membro nega la deduzione per un quantitativo pari alla parte che l'altra giurisdizione, secondo le proprie normative, permette la compensazione. Nel caso in cui entrambe le giurisdizioni sono Stati membri, nega la deduzione lo Stato membro in cui il contribuente non è considerato residente ai sensi della convenzione fiscale, precedentemente fissata, tra i due ordinamenti presi in considerazione. Tale progetto di direttiva antielusione modificata raggiunge un elevato successo nel Consiglio.

Nel febbraio del 2017 viene fatto il punto della situazione delineando le tematiche trattate nelle precedenti sessioni dal Consiglio e la rispettiva situazione creatasi. La data di attuazione della direttiva modificata è fissata al 1 gennaio 2020; tale direttiva sarà recepita dagli Stati membri entro il 31 dicembre 2019.

## ***PARAGRAFO 2.7: La convenzione tra Apple e l'Irlanda e la risposta della commissione Europea.***

In seguito agli accordi fiscali firmati con Dublino nel 1991 e nel 2007, i vantaggi illeciti per la Apple sono stati elevati, quantificabili in 13 miliardi di euro. La commissione Europea è giunta a tale conclusione, in seguito ad un'indagine approfondita sul colosso di Cupertino iniziata nel giugno 2014 dove è emerso che mediante due accordi fiscali applicati dall'Irlanda alla Apple hanno permesso a quest'ultima una riduzione del livello di tassazione.

Tali accordi fiscali hanno dato modo a due aziende irlandesi *Apple sales International* e *Apple Operations Europe* di trarre vantaggi fiscali, attraverso l'attribuzione di quasi tutte le vendite a un head office. Tali *head office*<sup>27</sup> esistevano esclusivamente sulla carta ed in base alla normativa irlandese, oggi non più in vigore, i profitti loro attribuiti non potevano essere oggetto di tassazione in alcun Paese.

Questo trattamento fiscale è stato ritenuto illegale dalla Commissione Europea, in quanto ha costituito un vantaggio consistente rispetto alle altre aziende assoggettate a tassazione secondo i regimi fiscali nazionali; i dati raccolti ed elaborati dalla Commissione Europea hanno dimostrato che Apple è stata gravata da un'aliquota effettiva del 1% nel 2003, poi ridotti allo 0,005% nel 2014 sui profitti della *Apple Sales International*.

Per tale motivo la Commissione ha imposto all'Irlanda la restituzione di 13 miliardi di euro maturati nell'arco di questo decennio.

---

<sup>27</sup> Head office : direzione centrale di un'impresa.

L' Irlanda deve quindi imporre alla Apple la restituzione dell'intera somma non versata.

La multinazionale americana ha prontamente risposto facendo leva sui livelli occupazionali assicurati dalla Apple che drasticamente si ridurranno a causa della sanzione subita, motivazione che ha spinto il governo irlandese, tramite il ministro delle finanze Noonan, a presentare un ricorso contro la decisione della Commissione Europea al fine di proteggere l'immagine dell'Irlanda come Nazione affidabile in cui intraprendere investimenti a lungo termine.

Anche Apple, fiduciosa della propria situazione, spinta dalla convinzione di non aver agito al fine di eludere il fisco ha presentato il proprio ricorso.

Il Presidente della Commissione alle politiche della Concorrenza Vestige ha sottolineato che la somma richiesta si configura come una restituzione di quanto indebitamente non versato da Apple. A tal proposito l' Irlanda si è impegnata a restituire a Apple, in caso di esito negativo in corte d' appello quanto da quest' ultimo versato; sulla questione non è mancato l' intervento degli Usa. Il ministro del tesoro Statunitense<sup>28</sup> dell'amministrazione Obama ha evidenziato come la decisione di Bruxelles rappresenti una minaccia agli investimenti stranieri e un passo indietro rispetto ai notevoli progressi sviluppatisi nel corso degli anni tra Ue e Usa, dato che la Commissione ha preso una decisione unilaterale.

---

<sup>28</sup> Jacob Lew mandato 28 febbraio 2013 – 20 gennaio 2017

Il caso Apple ha costituito un *input* alla riproposta della base imponibile comune<sup>29</sup>, che mira a risolvere le distorsioni che un sistema troppo frammentato comporta .

---

<sup>29</sup> CCCBT : base imponibile consolidata comune per l' imposta sulle società.

## **CAPITOLO III**

### **I regimi fiscali privilegiati: Black list e White list**

#### ***PARAGRAFO 1: Le tipologie di Black list***

Nell'ultimo decennio il grande sforzo dalla comunità internazionale in sede OCSE ha ridotto il numero dei Paesi della black list. Le caratteristiche di tali Paesi sono state delineate dall'OCSE già nel 1998 nel rapporto "Harmful Tax Competition – An Emerging Global Issue" nei seguenti punti:

a) mancanza di alcun meccanismo di scambio delle informazioni fiscali tra tali Paesi e gli altri ordinamenti;

b) trasparenza limitata nel sistema legislativo e amministrativo che consente a determinati soggetti di beneficiare di privilegi in termini fiscali;

c) sostanziale mancanza di imposte sui redditi delle imprese costituite nei propri territori;

d) assenza dell'obbligo per le società di svolgere un'effettiva attività d'impresa.

Nonostante il numero dei Paesi della Black list sia in diminuzione rimane ancora rilevante. Le Black list esistenti si dividono in tre tipologie: 1) Black list per presunzione di residenza persone fisiche<sup>30</sup> 2) Black list indeducibilità dei costi sostenuti da imprese<sup>31</sup> 3) Black list Cfc<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Art. 2 comma 2 bis Tuir – D.M 4 maggio 1999

<sup>31</sup> Art. 110 comma 10 e 11 Tuir- D.M 23 gennaio 2002 modificato da D.M. 27 aprile 2015

<sup>32</sup> Art. 167 comma 4 Tuir D.M . 21 novembre 2001 modificato da D.M. 30 marzo 2015 e da D.M del 18 novembre 2015.

(Controlled Foreign Companies). La prima categoria riguarda i contribuenti che hanno trasferito la loro residenza fiscale negli Stati ricompresi nella Black list; la necessità di individuare la residenza fiscale di una persona fisica ricopre un ruolo fondamentale in quanto è prevista una diversa tassazione tra soggetti residenti e non residenti. Nel nostro ordinamento, infatti, se una persona fisica è considerata residente, in base al *Worldwide principle* viene tassata sui redditi ovunque prodotti; diversamente una persona non residente viene tassata esclusivamente per i redditi prodotti in Italia. Nel nostro Paese al fine di qualificare un soggetto come residente è necessario che quest' ultimo per la maggior parte del periodo di imposta sia in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- domicilio nel territorio dello Stato
- residenza nel territorio dello Stato
- iscrizione alle liste anagrafiche della popolazione residente.

Secondo la presunzione di residenza, invece, vengono considerati residenti (salvo prova contraria) i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente per trasferirsi in Paesi a fiscalità privilegiata. Infatti in tale fattispecie il contribuente dovrà fornire la prova dell'effettivo trasferimento. Gli elementi che giustificano l' effettivo trasferimento di residenza negli Stati a fiscalità privilegiata sono la sussistenza della dimora abituale del soggetto da solo o insieme a un eventuale nucleo in tali Paesi, se sussiste tale nucleo diviene necessario al fine di provare l' effettiva residenza l' iscrizione dei figli del soggetto presso gli Istituti scolastici. Un ulteriore requisito è lo svolgimento di un rapporto lavorativo o di qualsiasi attività economica protratta nel tempo, il pagamento di utenze per i servizi di luce, acqua e l'iscrizione nelle liste elettorali del Paese d' immigrazione.

Per quanto concerne la seconda tipologia bisogna premettere che negli ultimi anni si è assistito a una revisione, la quale prendendo in considerazione il nostro ordinamento è iniziata con la Legge di Stabilità del 2015 e si è conclusa con la Legge di Stabilità del 2016.

Fino al 2014 le disposizioni dell'articolo 110 del TUIR mostravano una presunzione di indeducibilità integrale delle spese e di ogni altra componente negativa per le operazioni istaurate con soggetti di Paesi inclusi nella Black list. L'impresa residente se riusciva a dimostrare che l'azienda estera svolgeva prevalentemente un'attività commerciale o in alternativa, che le operazioni intraprese con l'entità estera avevano un interesse economico sottostante ed erano state effettivamente messe in atto poteva dedurre tali costi. Risultava difficile provare tali circostanze, inoltre anche le stabili organizzazioni di società residenti in Italia situate in Paesi a regime fiscale privilegiato erano soggette a tale norma. Nel 2015 la disciplina passa da una previsione di indeducibilità totale a una prospettiva di deducibilità limitata al valore normale del bene o del servizio, determinato secondo l'art 9 del TUIR. L'eventuale eccedenza del costo rispetto al valore normale può essere dedotta se il contribuente riesce a dimostrare l'effettivo interesse economico dell'operazione.

Vengono inoltre abrogati le disposizioni previste dal comma 10 ,11 e 12 dell'art. 110<sup>33</sup>, da ciò ne deriva che dal 2016 i costi sostenuti per le operazioni con imprese di Paesi appartenenti alla Black list sono interamente deducibili. La terza tipologia Black list CFC rappresenta l'applicazione della disciplina CFC<sup>34</sup> verso società controllate residenti in Stati Black list.

Il termine CFC (CONTROLLED FOREIGN COMPANIES) richiama quella tecnica elusiva con la quale un soggetto residente in uno Stato a fiscalità

---

<sup>33</sup> Art. 110 del Tuir

<sup>34</sup> La disciplina delle Controlled foreign companies contenuta nell'art 167 del Tuir, dispone un regime di tassazione per trasparenza in capo al socio residente in Italia, dei redditi realizzati dalle sue controllate estere domiciliate in Stati con regime fiscale privilegiato, indipendentemente dalla effettiva percezione degli stessi.

elevata fa svolgere le attività più redditizie a società controllate residenti in Stati a fiscalità privilegiata al fine di ottenere un risparmio fiscale.

L' applicazione della disciplina CFC comporta la tassazione per trasparenza in capo al soggetto residente in Italia dei redditi conseguiti dal soggetto estero partecipato, residente in uno Stato Black list, in proporzione alla quota di partecipazione detenuta; tuttavia vengono previste due esimenti a tale regola generale, che si disapplica se:

1) La società o altro ente non residente svolga un'effettiva attività commerciale o industriale come sua attività principale;

2) dalle partecipazioni non consegue l'effetto di localizzare i redditi in Stati a regime fiscale privilegiato. Il reddito della CFC viene gravato da una tassazione separata con un'aliquota non inferiore al 27%.

### **PARAGRAFO 3.2: *L'evoluzione della normativa in materia di Black list.***

Le innovazioni normative dal 2014 al 2015 hanno introdotto evidenti novità che hanno riguardato il regime di tassazione per trasparenza e i criteri fissati per l'identificazione dei Paesi a fiscalità privilegiata, con l'abbandono delle Black list formalizzate. Fino al 31 dicembre 2014, l'individuazione degli Stati a regime fiscale privilegiato era contenuta nel decreto ministeriale<sup>35</sup>; secondo tale decreto erano considerati privilegiati gli Stati con un livello di tassazione sensibilmente

---

<sup>35</sup> Decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999, e dal decreto del Ministro dell' Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001

inferiore rispetto quello italiano e con un inadeguato scambio di informazioni.

La legge di stabilità del 2015 ha modificato il comma 4 dell'articolo 167 del TUIR stabilendo che per tassazione sensibilmente inferiore si intende un livello di tassazione inferiore al 50% rispetto a quello italiano, inoltre al fine dell'applicazione della disciplina del CFC il controllo e la localizzazione in Paesi a fiscalità privilegiata va verificato con cadenza annuale.

A partire dal 1 gennaio 2016 si considerano privilegiati i regimi speciali e i regimi con un livello di tassazione nominale inferiore al 50% rispetto al nostro ordinamento; vengono esclusi dal novero dei Paesi a fiscalità privilegiata gli Stati appartenenti all'Unione Europea ovvero quelli aderenti allo spazio economico europeo con cui l'Italia abbia concluso accordi per un sistematico scambio di informazioni. Per quanto concerne la tassazione per trasparenza dei redditi della CFC localizzate in Paesi a fiscalità privilegiata, vengono forniti alcuni chiarimenti, soprattutto per quanto riguarda la seconda esimente. Essa ricorre alternativamente quando:

1) oltre il 75% dei redditi della controllata (che gode di un regime fiscale privilegiato) vengono prodotti in Paesi non privilegiati e sono qui soggetti a imposizione ordinaria;

2) la controllata opera attraverso una stabile organizzazione, in un Paese a fiscalità privilegiata, ma ha la propria sede in uno Stato non privilegiato e il proprio reddito viene gravato attraverso una tassazione ordinaria nel proprio Paese di residenza;

3) la controllata (che gode di un regime fiscale privilegiato) svolge in maniera esclusiva la sua attività principale ed è fiscalmente residente

in uno Stato non privilegiato, e ivi assoggettato in tale Paese a imposizione ordinaria senza godere di alcun regime speciale.

Ai fini della tassazione per trasparenza, il soggetto controllante è tenuto a ricalcolare il reddito prodotto dalla CFC, secondo le regole fiscali domestiche. Ai sensi dell'art. 47 del TUIR per i soggetti IRPEF e all' art.89 per i soggetti IRES, gli utili provenienti da Paesi a fiscalità privilegiata sono interamente imponibili nell' ordinamento italiano.

Tali disposizioni si applicano sui dividendi da partecipazioni dirette e indirette in società localizzate in Paesi Black list, in relazione alle quali il contribuente deve fornire all'Amministrazione finanziaria tutte le informazioni necessarie per risalire la catena distributiva.

In seguito al decreto sull' internazionalizzazione<sup>36</sup>, al soggetto controllante residente in Italia viene riconosciuto un credito d'imposta "indiretto" per le imposte pagate all' estero dalle società partecipate sugli utili maturati durante il periodo in cui il soggetto controllante detiene la partecipazione.

Al fine di avere diritto a tale credito d'imposta è necessario rispettare le condizioni previste dalla prima esimente, inoltre il diritto al credito d' imposta si esplica anche nel momento in cui si realizza una plusvalenza in seguito alla cessione della partecipazione.

---

<sup>36</sup> Decreto legislativo n. 147/2015

### ***PARAGRAFO 3.3: L' elenco aggiornato dei Paesi Black list 2017 e il progetto di una Black list europea***

Entro la fine del 2017 dovrebbe essere elaborata una Black list di rango europeo; lo scopo è quello di superare la frammentazione dei vari elenchi nazionali e consentire al nuovo elenco di rispettare i criteri condivisi all' interno dell'UE.

Nell' ordinamento italiano i Paesi che rientrano nella Black list secondo la Legge di Stabilità del 2016 sono quelli in cui il livello nominale di tassazione è inferiore a un valore pari al 50% della tassazione vigente in Italia. Per le operazioni messe in atto da imprese residenti in Italia con operatori economici con sede, residenza o domicilio nei Paesi inclusi nella Black list, era previsto un obbligo di comunicazione al fisco; dal 2017 tale vincolo è stato soppresso secondo il decreto legge n. 193 del 22 ottobre 2016.

In Italia, l' Agenzia delle Entrate ha il compito di aggiornare con cadenza annuale la lista dei paesi a fiscalità agevolata.

Per conoscere l' elenco completo che attualmente è in vigore , in attesa di una Black list a livello europeo, bisogna fare riferimento alla circolare 39 del 26 settembre 2016 la quale fornisce nel dettaglio le informazioni utili .

***Elenco completo dei Paesi che rientrano nella Black list CFC nel 2017***

Andorra, Bahamas, Barbados, Barbuda, Brunei, Gibuti, Grenada, Guatemala, Isole Cook, Isole Marshall, Isole Vergini statunitensi, Kiribati, Libano, Liberia, Liechtenstein, Macao, Maldive, Nauru, Niue, Nuova Caledonia, Oman, Polinesia francese, Saint Kitts e Nevis, Salomone, Samoa, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Sant' Elena, Sark, Seychelles, Tonga, Tuvalu, Vanuatu

All' interno della Black list ci sono anche altri Paesi che non prevedono un regime privilegiato limitatamente ad alcuni settori o attività specifiche. All' interno di questa categoria rientrano solo due Stati: Bahrein e Monaco.

### ***PARAGRAFO 3.4: I Panama Papers***

L'espressione *Panama Papers* indica una delle più grandi fughe di notizie riferite al funzionamento e ai soggetti posti a capo di società ubicate in Paradisi fiscali. Tali documenti sono trapelati da una delle più importanti società al mondo nel campo della creazione e gestione di società *offshore*: la "Mossack Fonseca"<sup>37</sup>, che ha sede legale a Panama.

Per società *off-shore* si intende un'organizzazione che ha la propria sede legale in uno Stato estero che, generalmente, appartiene alla lista dei Paesi definiti "paradisi fiscali" ma pone in essere un'attività economica in uno Stato diverso.

L'espressione "paradiso fiscale" indica infatti un luogo caratterizzato da un livello impositivo molto basso o nullo, una normativa sulle attività economiche molto flessibile e un elevato livello di riservatezza sulle attività finanziarie che hanno sede nella sua giurisdizione.

I documenti che sono stati resi pubblici contenevano informazioni dettagliate su operazioni fiscali nell'ambito di società *offshore* nel periodo ricompreso tra il 1977 e il 2015. I documenti riservati sono stati

---

<sup>37</sup> Società con sede a Panama, che si occupa della creazione e gestione di società in Paradisi fiscali.

consegnati alla testata tedesca “Suddeutsche Zeitung” da un dipendente rimasto anonimo della società “Mossack Fonseca”; tale testata ha poi condiviso i documenti con il “Consortium of Investigative Journalists” il quale ha richiesto l’aiuto di oltre 100 organizzazioni giornalistiche, tra le quali l’Espresso in Italia.

I documenti riportano informazioni che riguardano circa 214000 società e 14000 clienti tra i quali non mancano nomi appartenenti al mondo della politica, dello sport e dello spettacolo. La società “Mossack Fonseca” ha difeso il proprio lavoro, affermando la legalità delle attività dei propri clienti e di essere in linea con le norme antiriciclaggio.

Si stima che le perdite di entrate fiscali a causa degli schemi elusivi implementati da società coinvolte nell’indagine *Panama Papers*, oscillano in un valore compreso tra 109 e i 237 miliardi di euro<sup>38</sup>.

In seguito alla diffusione di questi documenti diversi paesi hanno avviato una serie di indagini basate sulle informazioni contenute nei documenti al fine di accertare le ragioni sottostanti la creazione di una società *offshore* e sanzionare casi di elusione fiscale.

Tra gli Stati coinvolti bisogna annoverare l’Islanda, dove il primo ministro <sup>39</sup>si è dimesso in seguito ai suoi legami con una società *offshore*, mentre in altri Paesi come Regno Unito, Ucraina, Russia e Cina il coinvolgimento di importanti cariche pubbliche nell’inchiesta non ha determinato questo tipo di decisioni. La società “Mossack Fonseca” ha chiuso ben 6 filiali nelle aree che, in seguito a questa fuga di notizie sono state interessate da approfondite indagini, inoltre l’identità del soggetto che ha diffuso la documentazione è rimasta anonima.

---

<sup>38</sup> Fonte : articolo della rivista Italia oggi del 5 Aprile 2017

<sup>39</sup> Sigmundur Davio Gunnlaugsson

### **PARAGRAFO 3.5: *White list***

Con il decreto ministeriale del 4 settembre 1996, che è stato più volte modificato negli anni, viene introdotto la cosiddetta *White list* vale a dire l'elenco degli Stati che si differenziano rispetto ai Paesi *Black list* in quanto prevedono uno scambio di informazioni con gli altri ordinamenti, tramite la stipula di apposite convenzioni.

La pubblicazione del Decreto del Ministro delle Finanze del 9 agosto 2016 mostra un elenco *White list* composto da più di 120 giurisdizioni rispetto alla vecchia lista che ne contava 73; la trasparenza e lo scambio di informazioni riveste un ruolo sempre più importante nello scenario mondiale spingendo il diffondersi di Convenzioni bilaterali che rispettano gli standard OCSE, ed ampliando così il numero degli Stati della *White list*. A titolo di esempio, l'accordo raggiunto con la Svizzera ha realizzato un sensibile incremento della cooperazione tra il nostro ordinamento e quello svizzero, assumendo un ruolo cruciale al fine della regolarizzazione dei capitali.

L' inclusione di uno Stato nella *White list* produce conseguenze che riguardano i redditi finanziari in uscita, ed in entrata. Con riferimento alla prima categoria i redditi di fonte italiana percepiti da un soggetto non residente, implicano che quest' ultimo venga tassato per i redditi prodotti in Italia; non bisogna dimenticare che oltre le norme domestiche bisogna considerare le disposizioni previste da Convenzioni contro le doppie imposizioni, le quali prevalgono sulle prime. Per i redditi in entrata nel nostro ordinamento i soggetti residenti vengono tassati sui redditi ovunque prodotti.

L' ampliamento della *White list* è importante anche per quanto concerne i finanziamenti a lungo termine per i quali non si applica la ritenuta alla fonte per gli investitori istituzionali esteri costituiti in Stati

White list, inoltre vengono esonerati dalla ritenuta alla fonte sui proventi avuti dalla partecipazione a Fondi comune d' investimento. Un ulteriore effetto si produce in seguito al trasferimento della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi che prevedono una riduzione del 50% dell'aliquota se i soggetti coinvolti appartengono a Stati membri UE e agli Stati dello Spazio Economico Europeo inclusi nella White list. Vengono inoltre previste delle semplificazioni per quanto riguarda la dichiarazione dei redditi per gli investimenti all' estero, in quanto per i soggetti che detengono una partecipazione in una società estera residente in un Paese White list, è sufficiente indicare il valore della partecipazione e la percentuale di partecipazione dato che l'inclusione nella *White list* fornisce già un adeguato quadro informativo. Tali semplificazioni e vantaggi sono concesse esclusivamente a Stati virtuosi che forniscono un adeguato scambio di informazione, a tal proposito l' art. 1 – bis<sup>40</sup> del provvedimento assicura l' esclusione dalla White list per gli Stati che in seguito violeranno tali principi di trasparenza non assicurando un valido scambio di dati.

---

<sup>40</sup> Art 1 –bis introdotto dal decreto del Ministero dell' Economia e delle finanze del 9 agosto 2016

## **CAPITOLO IV**

### **Il processo di armonizzazione come strumento di risposta all'elusione**

#### ***PARAGRAFO 4.1: L'armonizzazione fiscale nell'UE; un quadro generale***

Nell'ultimo periodo l'UE ha avviato un processo di revisione della propria politica fiscale al fine di ridurre le pratiche elusive; l'evoluzione del sistema economico e la presenza di un flusso sempre più forte di scambi transnazionali ha richiesto infatti un approccio alla fiscalità di natura sovranazionale. I singoli Stati non sono riusciti da soli a implementare un piano di azione contro tali pratiche, ciò è giustificato dal fatto che le strategie sviluppate dalle grandi imprese hanno avuto un elevato grado di complessità e sofisticatezza che ha permesso loro di ridurre drasticamente il proprio onere fiscale.

La presenza di diversi ordinamenti può provocare una disomogeneità di trattamento nei confronti di soggetti che implementano un'attività economica che si estende oltre il Paese d'origine.

In ambito fiscale un soggetto viene discriminato se riceve un trattamento fiscale meno favorevole, il quale può essere determinato dall'applicazione di norme più gravose o dalla mancata considerazione di agevolazioni a vantaggio del contribuente.

Bisogna considerare che l'applicazione di una disciplina fiscale negativa cioè che si basi sul divieto di discriminazioni fiscali non è sostitutiva di un'azione positiva che, invece, si fonda su un processo di armonizzazione. L'applicazione del principio di non discriminazione non permette di eliminare tutte le situazioni pregiudizievoli che nel settore fiscale si creano nel momento in cui un soggetto intraprende dei rapporti transfrontalieri.

Il principio di non discriminazione ha una portata parziale dato che si riferisce a quelle situazioni pregiudizievoli che si creano quando un'imposizione maggiore sulle attività economiche di soggetti appartenenti ad altri Stati comportano uno svantaggio per tali contribuenti. L'adozione di una politica fiscale negativa ostacola solo le tendenze protezionistiche dei singoli Stati, senza rispondere alle misure sleali che detti Stati possono implementare per attirare investimenti provenienti da altri ordinamenti.

Gli effetti di un processo di armonizzazione sono ben diversi e sono funzionali a porre rimedio ad un'ampia serie di distorsioni. Il processo di armonizzazione consiste nell'adeguare i diversi modelli tributari vigenti nei vari ordinamenti per riuscire ad evitare la creazione di fenomeni distorsivi.

Basti pensare che in base all'articolo 113 del TFUE<sup>41</sup> (Trattato sul funzionamento dell'UE) è necessaria una procedura legislativa speciale per implementare un processo di armonizzazione delle legislazioni per quanto concerne le imposte indirette; infatti è necessaria una decisione all'unanimità del Consiglio, previo parere positivo del Parlamento

---

<sup>41</sup> TFUE : trattato sul funzionamento dell'Unione europea , da ultimo modificato dall'art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dalla legge 2 agosto 2008 .

europeo e del Comitato economico e sociale. Detto ciò è bene sottolineare che il processo di armonizzazione può essere implementato solo se funzionale ad assicurare il funzionamento del mercato comune.

La lotta all'elusione fiscale in seguito ai recenti dati acquisiti dalla UE è diventata una priorità assoluta in quanto, al fine di limitare le perdite di gettito, diviene indispensabile ostacolarla attraverso l'imposizione ai singoli Stati di un quadro informativo maggiormente esaustivo, unito a una maggiore cooperazione tra Paesi. A tal proposito oltre i notevoli progressi raggiunti negli ultimi anni, grazie a una serie di direttive sempre più incisive, la Commissione europea ha comunicato nel giugno del 2016 una nuova serie di iniziative.

Entro la fine del 2017 sarà rilanciata la proposta sulla base imponibile consolidata comune per le società e si provvederà all'aggiornamento della lista dei Paesi considerati "paradisi fiscali". Nel TFUE possono essere osservate e comprese le attuali disposizioni nate con lo scopo di ridurre le differenze tra le norme in materia fiscale previste dai singoli ordinamenti, in particolare, dal punto di vista giuridico è opportuno considerare le seguenti disposizioni:

1) dall'art. 110 a 113<sup>42</sup>, si trovano le disposizioni tese all'armonizzazione delle legislazioni per quanto concerne le imposte indirette.

2) dall'art. 326 a 334 sull'istituzione di cooperazioni rafforzate, in ambito fiscale

Le imposte dirette, ovvero quelle che colpiscono manifestazioni evidenti di capacità contributiva come il reddito, il patrimonio di un soggetto, la persona fisica o giuridica, non vengono contemplate nel caso di persone fisiche, mentre vengono maggiormente considerate le

---

<sup>42</sup> TFUE

imposte dirette sulle persone giuridiche per quanto attiene le misure funzionali al corretto sviluppo del mercato comune.

Nella comunicazione UE dal titolo “Priorità per gli anni a venire” si osservano gli obiettivi che dal punto di vista fiscale la UE intende conseguire in un arco di tempo non eccessivamente prolungato al fine di minimizzare gli effetti negativi ed assicurare una crescita della cooperazione tra gli Stati membri. Tali priorità fondamentali sono l’eliminazione delle limitazioni all’attività economica transfrontaliera, la riduzione delle opportunità che consentono l’istaurarsi di pratiche elusive. In questo modo è possibile tentare di colmare le lacune in materia fiscale.

A livello internazionale sono stati fatti notevoli progressi per quanto riguarda lo scambio di informazioni, a tal proposito lo standard globale dell’OCSE prevede un’anticipazione dal 2018 al 2017 per l’applicazione di questi obblighi informativi. Un aspetto che evidenzia le lacune fiscali presenti nei vari ordinamenti può essere riassunto in un’unica parola: BEPS (Base Erosion and Profit Shifting), cioè l’opportunità che le grandi multinazionali hanno di erodere la base imponibile e di trasferire utili da Paesi ad elevata fiscalità verso Stati a regime privilegiato. Consapevoli di questo fenomeno, il 10 ottobre 2015, i ministri delle Finanze del G 20 hanno approvato delle riforme in ambito fiscale internazionale per frenare il fenomeno elusivo implementato dalle multinazionali.

## **PARAGRAFO 4.2: Il programma Fiscalis 2020**

Un problema complesso come l'elusione fiscale richiede una stretta collaborazione tra Stati e, a tal proposito, la legislazione europea e le numerose convenzioni bilaterali prevedono uno scambio di informazioni che fungano da ausilio ai singoli Stati nella lotta contro l'elusione fiscale.

Negli ultimi anni la UE ha implementato diverse iniziative al fine di risolvere alcune lacune presenti a livello comunitario. Gli interventi hanno affrontato diverse mancanze come, ad esempio, la necessità di creare una piattaforma che possa monitorare il perseguimento di una buona *governance* fiscale e i progressi raggiunti da ogni giurisdizione per quanto concerne la lotta alla pianificazione fiscale aggressiva. Inoltre, al fine di garantire una concorrenza fiscale leale, tra i Paesi europei si è sottoscritto un codice di condotta<sup>43</sup> che pur non essendo vincolante racchiude una forte valenza politica e mira all'eliminazione di misure fiscali dannose.

La Commissione europea attraverso il programma "Fiscalis 2020" fornisce un sostegno ai singoli Stati membri nella gestione dei rispettivi sistemi fiscali. Al fine di conseguire ciò è necessario ricorrere a sistemi di imposizione efficienti ed efficaci. Il programma "Fiscalis 2020" è valido nel periodo 2014-2020 e mira ad aumentare la cooperazione fra i Paesi partecipanti garantendo un costante scambio di informazioni; si propone inoltre di sostenere la cooperazione amministrative e la minimizzazione dei costi che le autorità fiscali dei singoli Stati devono sostenere.

"Fiscalis 2020" prevede l'adozione di una serie di lavori con cadenza annuale che saranno finanziati attraverso sovvenzioni, rimborsi dei costi sostenuti dagli esperti esterni e mediante contratti di appalto pubblico; i destinatari di queste azioni sono i funzionari delle amministrazioni fiscali dei Paesi dell'UE e dei Paesi che hanno fatto richiesta di entrare nel programma. Le attività di "Fiscalis 2020" saranno funzionali alla

---

<sup>43</sup> Gruppo "codice di condotta" è stato istituito dal Consiglio ECOFIN il 9 marzo 1998 si occupa principalmente di valutare le misure fiscali attinenti al codice di condotta.

realizzazione della strategia Europa 2020 la quale si propone di intraprendere una serie di riforme che consentano in seguito alla crisi economica di porre delle fondamenta solide per la ripresa dell'UE.

### **PARAGRAFO 4.3: Base imponibile consolidata comune per le imprese multinazionali (CCCTB) funzionale al processo di armonizzazione europea**

Il Consiglio dell'UE sta lavorando ad una proposta legislativa, che ha come obiettivo la creazione di una base imponibile comune alla quale applicare l'imposta sulle società nella UE.

La proposta che era stata formulata in precedenza<sup>44</sup> non è stata approvata, tuttavia i ministri della UE hanno ritenuto che la creazione di una base imponibile comune per l'imposta sulle società fosse funzionale al processo di consolidamento, per questa ragione la Commissione europea ha rielaborato la proposta suddividendola in due direttive:

1) CCTB: direttiva relativa a una base imponibile comune per l'imposta sulle società

2) CCCTB: direttiva che ha come oggetto una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società.

Il processo di modifica messo in atto dalla Commissione ha incluso i suggerimenti formulati dal consiglio sulla precedente proposta del 2011 ed entrambi i progetti di direttiva sono stati pubblicati il 25 ottobre 2016.

Il 3 novembre 2016 le proposte CCTB e CCCTB sono state presentate al gruppo "Questioni fiscali" in cui è avvenuto un confronto di opinioni e sempre nello stesso giorno è stato opportunamente valutato l'incidenza sul gettito fiscale dei singoli Stati nel caso in cui venga applicata la proposta.

---

<sup>44</sup> Direttiva del Consiglio del 16 marzo 2011

Il 6 dicembre il Consiglio ECOFIN ha analizzato ed individuato i settori prioritari della proposta. Il 16 febbraio 2017 il gruppo “Questioni fiscali” ha proceduto all’esame articolo per articolo, facendo emergere le differenti prospettive dei vari Stati.

Per questo motivo il 23 marzo 2017, in relazione alle preoccupazioni e alle domande poste dalle varie delegazioni dei diversi ordinamenti, si è instaurato un confronto con il gruppo “Questioni fiscali” sulle possibili soluzioni da applicare agli articoli 9,11 e 42<sup>45</sup>. Tali articoli riguardano principi generali del calcolo della base imponibile (art.9), i ricavi esenti (art.11) e le categorie di attività immobilizzate (art.42).

Il 26 aprile 2017 nella riunione del gruppo “Questioni fiscali” si è tenuta la discussione per la modifica dei seguenti articoli. Il 23 maggio 2017 la Commissione ha sostenuto un dibattito sulla proposta CCTB con il fine di trovare il giusto equilibrio tra il processo di armonizzazione delle norme nella UE e il mantenimento del giusto margine di flessibilità nella loro applicazione.

Le principali modifiche rispetto alla proposta del 2011 sono l’ introduzione di una nuova deduzione per la crescita e gli investimenti (AGI) che si propone di ostacolare la distorsione che si crea nel caso un’ impresa decida di finanziarsi tramite debito; il suo carattere obbligatorio per le società di grandi dimensioni e una super deduzione per i costi di ricerca e sviluppo per favorire l’innovazione.

Lo scopo della direttiva CCTB è quello di fissare un insieme unico di norme per il calcolo della base imponibile sulla quale applicare l’imposta sulle società nel mercato interno all’ UE. Tali norme si propongono di assistere i singoli Stati membri nella lotta contro la pianificazione fiscale aggressiva e sarebbero di ausilio al fine di assicurare un aumento della certezza del diritto e una contestuale riduzione dei costi amministrativi.

---

<sup>45</sup> Proposta di modifica rispetto la direttiva del 2011

L' iniziativa CCCTB non ha l'obiettivo di un'armonizzazione delle aliquote fiscali o degli eventuali crediti d' imposta nell' UE, anzi tali questioni sono fuori dal campo di tale proposta in quanto la fissazione delle aliquote rimane un diritto sovrano degli Stati membri.

Dal punto di vista giuridico i due progetti di direttiva dovranno essere adattati mediante procedura legislativa speciale, ne consegue che bisogna ottenere il voto all'unanimità del Consiglio della UE, dopo aver consultato il Parlamento europeo.

Le motivazioni che sono alla base della proposta di una base imponibile consolidata comune:

1) Dare un supporto ai singoli Stati al fine di combattere la pianificazione fiscale aggressiva; a tal proposito è bene sottolineare che in un contesto che subisce un ' influenza sempre più forte dal processo di globalizzazione, la creazione di imprese con una struttura che ha un alto grado di complessità provoca ai singoli ordinamenti notevoli difficoltà nell'assicurare che il reddito prodotto sia effettivamente tassato nel luogo in cui è generato. La presenza di regimi nazionali che differiscono dal punto di vista fiscale, genera i presupposti per l'istaurarsi di pratiche elusive.

2) Minimizzare i costi amministrativi per le imprese: la riduzione di questi costi è funzionale a favorire gli investimenti transfrontalieri nella UE.

3) Assicurare una concorrenza leale tra le imprese: l'utilizzo di una pianificazione fiscale aggressiva comporta notevoli ostacoli per un ordinamento se intende garantire una concorrenza equa, infatti le PMI difficilmente hanno la possibilità di adottare simili soluzioni fiscali.

Il campo di applicazione prevede che le norme contenute nella proposta siano obbligatorie per i gruppi di imprese che abbiano un fatturato consolidato superiore a 750 milioni di euro maturati nel corso dell'esercizio e che siano costituite in modo permanente secondo le disposizioni di uno Stato membro della UE.

Il progetto di direttiva CCTB prevede una definizione molto estesa di base imponibile, infatti in base alla proposta saranno oggetto di tassazione tutti i ricavi fatta eccezione solo per quelli espressamente esentati. Tra i ricavi esentati vengono ricompresi gli utili di stabili organizzazioni situate nello Stato in cui la società ha la propria sede centrale e i redditi derivanti da dividendi o dalla cessione di azioni di una società che non appartiene al gruppo. Viene previsto a titolo di deduzione dai ricavi imponibili la somma dei costi conseguenti all'attività d'impresa; tuttavia è presente un elenco dei costi che non possono essere dedotti.

Per le imprese che investono in ricerca e sviluppo è prevista una deduzione fiscale; per coloro che riservano a quest'attività fino a 20 milioni di euro viene concessa un'ulteriore deduzione del 50%. Per le imprese che in R&S destinano oltre 20 milioni è inclusa, oltre le deduzioni già elencate, un'ulteriore deduzione del 25% sulla parte eccedente i 20 milioni.

Per le piccole start up i costi affrontati per l'attività di ricerca e sviluppo sono integralmente deducibili, a condizione che non superino i 20 milioni di euro di costi e non abbiano imprese consociate; tali agevolazioni sono segno dell'importanza che per la UE riveste l'innovazione.

Inoltre la direttiva contiene una nuova deduzione d'imposta al fine di creare un incentivo alle imprese nel finanziare la propria crescita mediante capitale, anziché fare ricorso al debito. In questo modo si cerca di diminuire l'eccessivo ricorso al debito tipico delle imprese private.

In seguito quando si saranno raggiunti dei risultati evidenti il Consiglio inizierà a lavorare ad un progetto relativo a una base imponibile consolidata comune CCCTB, la quale tenta mediante una formula di ripartizione appositamente elaborata di dividere tra gli Stati membri in cui opera il gruppo gli utili imponibili consolidati.

In seguito a tale ripartizione ogni Stato membro potrà tassare in base alla propria aliquota d' imposta la parte di utili che gli vengono attribuiti.

Il passaggio al CCCTB comporta uno scarto di tempo in cui i contribuenti non possono usufruire del consolidamento fiscale, per risolvere tale problema nella proposta è inserito un meccanismo di compensazione transfrontaliera delle perdite con un recupero successivo.

#### ***PARAGRAFO 4.4 Flat tax: è auspicabile il suo utilizzo nell' Europa Occidentale?***

La cosiddetta *flat tax*, che tradotta letteralmente significa *tassa piatta*, indica un sistema fiscale in cui, a prescindere dal livello di reddito di un soggetto, si applica una sola aliquota. Tale sistema fornisce senza dubbio un notevole vantaggio in termini di semplificazione e si propone di stimolare la crescita.

La *flat tax* è già una realtà ben consolidata in molti Paesi dell'Est, l'Estonia già nel 1994 ha fissato un'aliquota fissa del 26%, in seguito ad essa si sono aggiunti Lettonia e la Lituania con un'aliquota rispettivamente del 25% e del 33%. Questi ordinamenti in seguito all'introduzione di questa tassa unica hanno registrato un notevole

sviluppo e il loro esempio di crescita ha colpito in maniera positiva la Russia che ha deciso nel 2001 di adottare una *flat tax* con un'aliquota del 13%.

Dopo questa scelta in Russia l'elusione fiscale è diventata meno conveniente, ciò ha comportato un calo di tale pratica. I vantaggi della *flat tax* pura sono evidenti sia per le autorità pubbliche che per i privati e possono essere riassunti in:

1) Nessuna distorsione fiscale colpisce il risparmio e gli investimenti, infatti è prevista la totale assenza di tasse di successione, di imposte sui redditi di capitale con un conseguente trattamento fiscale privilegiato per tutti i risparmiatori

2) Eliminazione di scappatoie fiscali; gli sgravi fiscali creano una distorsione nell'allocazione delle risorse provocando un danno alla crescita economica.

La *flat tax* si propone di minimizzare gli effetti negativi del sistema fiscale trattando allo stesso modo qualsiasi reddito, infatti non considera il modo utilizzato per la sua formazione e gli impieghi attraverso cui tale reddito è stato speso. Bisogna tenere presente che i Paesi dell'Est non hanno adottato una *flat tax* pura, infatti esistono ancora delle imposte che incidono sui salari. I sostenitori della *flat tax* sono convinti che anche per i Paesi dell'Europa Occidentale l'introduzione di una *flat tax* sia uno stimolo alla crescita economica proprio com'è avvenuto per i Paesi che hanno già avuto modo di adottarla; tuttavia è il caso di notare che tali economie (Estonia, Paraguay, Serbia...) sono molto differenti ed è difficile prevedere con certezza che anche in questi luoghi la *flat tax* sarà un elemento funzionale al processo di ripresa economica.

## ***FLAT TAX (il caso italiano)***

L'istituto Bruno Leoni<sup>46</sup> ha divulgato una proposta dal nome "25 per tutti" che comporterà una radicale riforma del sistema tributario italiano attraverso l'introduzione di un'aliquota unica al 25% che sostituisce tutte le imposte: Iva, Irpef, Ires e sostitutive, ciò limita il criterio di progressività enunciato dall'art. 53 della Costituzione. L'istituto Bruno Leoni stima che in base a questo modello la pressione fiscale in Italia scenderà dal 43% al 39%.

L'obiettivo è quello di rendere il nostro fisco più semplice ed efficiente e di porre rimedio ai problemi strutturali e redistributivi. L'aumento dell'IVA al 25% anche se può essere funzionale a recuperare parte di gettito persa in seguito all'abolizione di Irap e IMU, c'è anche un fondato rischio che produca una contrazione dei consumi comportando un effetto depressivo sulla base imponibile, tale tesi è altamente probabile se si considera che il nostro ordinamento non è uscito completamente da questo periodo di crisi. Prendendo in considerazione l'elevata propensione marginale al consumo dei cittadini con un basso livello di reddito l'aumento dell'imposta indiretta principale quale l'Iva ha l'effetto di traslare parte del carico fiscale sulla parte di popolazione più debole.

Un altro aspetto che bisogna tenere conto al fine di valutare gli effetti che questa proposta è probabile che comporti è quella di capire in che modo cambia lo scenario fiscale italiano in seguito alla sostituzione delle diverse aliquote Irpef con una *flat tax* al 25%. Sicuramente ciò

---

<sup>46</sup> Istituto Bruno Leoni è nato nel 2003 per promuovere le idee per il libero mercato

comporta una limitazione della progressività, la quale non viene del tutto eliminata a causa del sistema di deduzioni.

Il problema di fondo che non bisogna dimenticare è costituito dal fatto che l'introduzione di una *flat tax* sicuramente può semplificare il sistema fiscale ma le incongruenze del nostro sistema tributario non vengono risolte, infatti gli aspetti a cui bisogna dare una maggiore priorità sono: 1) riduzione degli adempimenti, 2) semplificazione del processo di determinazione dei redditi 3) semplificazione normativa , ma soprattutto, al fine di recuperare parte della competitività persa dalle imprese italiane, intraprendere un processo di convergenza insieme agli altri Paesi della UE per un'armonizzazione delle basi imponibili.

Un aspetto su cui bisogna soffermarsi è quello di capire fino a che punto una diminuzione del gettito Irpef possa essere compensata da un recupero del sommerso o da un ulteriore taglio della spesa pubblica. Per capire gli effetti di una *flat tax* bisogna contestualizzarla nel nostro ordinamento dove in seguito a una crisi pluriennale, che ancora oggi non si è conclusa, un livello di disparità che è continuato a crescere, ci si deve domandare se sia auspicabile un'ulteriore perdita di progressività.

In vista delle prossime elezioni alcuni movimenti politici stanno mostrando il loro appoggio a questo nuovo modello ritenendolo funzionale a recuperare parte di reddito che oggi non viene dichiarato, ma risulta soggetto a pratiche di evasione ed elusione fiscale; inoltre prendendo a riferimento l'Europa dell'Est sostengono che i medesimi vantaggi siano auspicabili anche nel nostro ordinamento senza però tenere opportunamente conto delle differenze che il nostro ordinamento ha, rispetto ai Paesi dell'Est, disomogeneità che possono essere il motivo

per cui è difficile sostenere con certezza che gli effetti positivi siano di gran lunga superiori a quelli negativi.

### ***PARAGRAFO 4,5: La tax competition come ostacolo al processo di armonizzazione***

La concorrenza fiscale, la cosiddetta *tax competition*, può essere definita come un comportamento strategico e non cooperativo di scelta da parte dei singoli Stati sulle variabili fiscali (base imponibile, aliquota...) che colpisce alcuni cespiti caratterizzati da una mobilità a livello internazionale, al fine di ottenere un vantaggio in termini di gettito, di occupazione rispetto ad altri ordinamenti.

Dal punto di vista microeconomico i modelli di competizione fiscale possono essere esemplificati in un gioco non cooperativo che ha come soluzione un equilibrio di Nash<sup>47</sup> dove date le aliquote di imposta scelte dagli altri Stati, nessuna giurisdizione può ottenere un risultato migliore scegliendo un'aliquota d'imposta diversa da quella di equilibrio.

L' OCSE, studiando nel dettaglio il fenomeno, si è soffermata soprattutto sulle fattispecie che identificano una concorrenza fiscale dannosa (*harmful tax competition*) e ha individuato proprio in tale fattispecie la causa della diminuzione della ricchezza e del benessere globale e la conseguente perdita di fiducia del contribuente nei confronti del sistema fiscale.

L'OCSE è giunta alla conclusione che una pratica fiscale dannosa influenzi l'allocazione delle attività finanziarie determinando l'erosione delle basi imponibili negli altri ordinamenti e riduca il livello di equità e neutralità dei sistemi fiscali. Bisogna sottolineare che seppur l'OCSE sia

---

<sup>47</sup> Equilibrio di Nash : un insieme di strategie è un equilibrio di Nash se nessun giocatore ha interesse a cambiare la strategia a meno che non la cambi anche qualcun altro.

consapevole che un diverso livello impositivo e una particolare struttura tributaria possano influenzare ed avere delle ripercussioni sugli altri Stati, se tali giurisdizioni hanno strutturato il proprio sistema tributario al fine di conseguire determinate politiche economiche e nel rispetto degli standard internazionalmente accettati, ciò non può essere annoverato nei casi di concorrenza fiscale dannosa.

A tal proposito è bene distinguere tali fattispecie rispetto ai casi in cui uno Stato emani delle norme fiscali speciali al solo scopo di erodere la base imponibile degli altri ordinamenti. Premesso che il divieto della *tax competition* sia funzionale a combattere le pratiche di *dumping* fiscale<sup>48</sup> implementate dai vari Paesi, la circostanza che nella Ue si limiti tale divieto ai soli casi ritenuti dannosi, lasciando scoperti le altre fattispecie di concorrenza fiscale, costituisce un ostacolo al processo di integrazione. Inoltre tale processo richiede ai singoli Stati una progressiva rinuncia della propria sovranità impositiva e dato l'importanza di quest'aspetto si assiste a situazioni in cui uno Stato tende a limitare l'ingerenza della UE nei limiti previsti dai Trattati sottoscritti.

Al fine di consentire un sostanziale riavvicinamento dei diversi sistemi fiscali presenti nella UE bisogna attribuire dei poteri "sostanziali" agli organi UE; nel seguire questo processo di integrazione bisognerà tenere presente i principi di sussidiarietà e di proporzionalità e rispettare le regole di:

- 1) Prevalenza del diritto comunitario rispetto le norme dei singoli Stati.
- 2) Applicazione del diritto comunitario ad ogni Paese membro (pubblica amministrazione e cittadini).

---

<sup>48</sup> Dumping fiscale : si intende il ribasso di aliquote e pressione per attrarre contribuenti da altre parti del mondo per trarne comunque guadagni supplementari sul fronte delle imposte dirette e sui loro consumi in loco.

## ***PARAGRAFO 4.6: Gli obiettivi futuri dell' UE da raggiungere mediante il processo di armonizzazione***

La Commissione europea si è proposta di raggiungere in un arco di tempo relativamente breve alcuni obiettivi imprescindibili su una tassazione più equa e trasparente all'interno della UE, che consenta di assicurare una crescita sostenibile e di creare i presupposti per un mercato comune più integrato e coeso.

L'aumento della trasparenza fiscale è sicuramente il primo passo per raggiungere questo obiettivo e, a tal proposito, la Commissione europea in collaborazione con gli Stati membri, a partire dal 2017 ha predisposto uno scambio automatico di informazione tra le autorità di uno Stato e le Società per quanto concerne le pratiche fiscali transfrontaliere; i dati raccolti saranno poi disponibili e condivisi tra i singoli Stati che in questo modo possono avere un quadro più completo per rispondere e risolvere casi di elusione fiscale.

La Commissione europea, inoltre, consapevole del contributo degli intermediari al fenomeno elusivo ha ampliato gli obblighi informativi che tali soggetti sono tenuti a fornire ai singoli Stati; gli istituti finanziari devono per questo motivo rendere pubbliche tutte le informazioni che consentano alle autorità centrali di tracciare ogni operazione al fine di vagliarne la regolarità o irregolarità e, in quest'ultimo caso, rispondere prontamente attraverso misure correttive.

I nuovi accordi in materia di trasparenza fiscale siglati con la Svizzera,<sup>49</sup> Andorra, il Liechtenstein e San Marino consentiranno ai singoli Stati membri della UE di poter ricevere un flusso informativo sistematico anche da questi luoghi. Ai lavori della Commissione per raggiungere una maggiore trasparenza sono seguite ulteriori misure in materia di equità, nate allo scopo di fornire agli Stati membri gli strumenti per proteggere

---

<sup>49</sup> Il 23 febbraio 2015 la Svizzera può essere rimossa dalla black list in quanto termina il segreto bancario .

le proprie basi imponibili contro le pratiche di fiscalità aggressiva e assicurare ad ogni Stato la raccolta di un gettito legittimo.

In materia di equità la Commissione europea ha già raggiunto un notevole risultato, basti pensare che a partire dal giugno del 2015 un piano d'azione composto da una serie di misure correttive ha modernizzato la normativa vigente in materia di tassazione delle società, ponendo le basi per un efficace contrasto alle pratiche elusive e riducendo i casi di doppia imposizione.

In seguito, nel gennaio 2016, un pacchetto anti- elusione ha fissato alcune norme giuridicamente vincolanti per promuovere una *governance* in materia fiscale a livello internazionale e combattere le tipologie più comuni di trasferimento degli utili. Nonostante il grande lavoro già svolto, garantire una tassazione equa ed efficiente richiede un costante impegno e una capacità di rispondere in maniera tempestiva ed efficace alle nuove circostanze che si vengono a creare.

Le lacune sulla normativa fiscale, che devono essere opportunamente risolte e che sono funzionali a consentire un processo di armonizzazione tra le normative vigenti nelle varie giurisdizioni e gli interventi che la Commissione europea ha già iniziato a mettere in atto, si possono suddividere in 5 punti:

- 1) Dare maggior valore al legame tra le norme di trasparenza fiscale e le norme antiriciclaggio attraverso una maggior controllo degli scambi che avvengono mediante moneta virtuale e l'adozione di un elenco di Paesi caratterizzati da una carenza nel regime antiriciclaggio. Inoltre la Commissione ha proposto di implementare una modifica della direttiva sulla cooperazione amministrativa nel settore fiscale; ciò significa che le autorità fiscali possono identificare il soggetto che sta dietro una società, una struttura o un'entità, prevenendo rapidamente situazioni di elusione fiscale. Oggi essendo ogni Stato a decidere se

fornire o meno queste informazione crea non pochi ostacoli al corretto funzionamento delle verifiche fiscali.

2) Necessità di ottenere una maggior grado di informazione sulla titolarità effettiva al fine di contrastare i casi di abuso e possibilità per ogni Stato di accedere alle informazioni raccolte dagli altri Stati membri. Nell' UE è stato avviato un progetto pilota lanciato da Regno Unito, Germania, Spagna, Italia e Francia per lo scambio di informazioni sui titolari finali di una società o trust. Questo costituisce un'estensione rispetto la trasparenza già sancita dalla UE ma richiede a livello organizzativo un notevole impegno dei singoli Stati. A tal proposito la Commissione ha iniziato a riflettere su come attuare nella maniera più efficiente questo scambio con lo scopo di assicurare un flusso completo ed aggiornato di informazioni.

3) Maggior livello di controllo sui facilitatori e promotori della pianificazione fiscale aggressiva, tale obiettivo si è reso necessario in seguito anche al contributo dei media nel mostrare il forte aiuto che alcuni intermediari forniscono ai propri clienti nell' occultare parte del proprio reddito. Tra i rimedi proposti troviamo nuove forme di trasparenza che riguardano le disposizioni antiabuso presenti nella direttiva contro le pratiche elusive, nuove norme di trasparenza per quanto concerne la contabilità finanziaria, ma fondate ragioni sembrano richiedere ulteriori misure, attraverso delle disposizioni orizzontali e settoriali che si concentrano sui soggetti promotori di schemi di pianificazione fiscale aggressiva. Lo scopo di queste azioni risiede nel consentire alle autorità preposte di intraprendere un'azione preventiva al fine di bloccare in una fase precoce possibili abusi delle disposizioni e di colmare le lacune legislative presenti.

4) Incentivare l'uso di disposizioni più rigorose nell'ambito di una buona governance fiscale a livello internazionale. Premesso che le

pratiche messe in atto dalla UE contro l'elusione fiscale sono funzionali ad assicurare una protezione della base imponibile degli Stati membri e a creare i presupposti per un mercato più coeso, equo e competitivo, al fine di rispondere ad azioni che hanno una portata transfrontaliera, è indispensabile una strategia anti-elusiva a più ampio raggio.

Per questa ragione l'UE sostiene il rigoroso impegno dell'OCSE nel garantire un'applicazione maggiormente incisiva di norme fiscali capaci di assicurare una buona *governance* a livello mondiale.

L'UE ha messo in atto mediante delle disposizioni vincolanti il nuovo standard globale per lo scambio di informazioni sui conti finanziari, e le misure richieste dal BEPS. La priorità deve essere quella di garantire che anche i partner internazionali dell'UE rispettino una linea di condotta funzionale a una buona *governance* internazionale, il G20 può rappresentare un'opportunità nell'intensificare i rapporti e raggiungere degli accordi a livello mondiale

Per trovare una soluzione ai numerosi casi che si verificano a causa del diniego di alcuni Paesi di trovare un comune accordo per raggiungere quest'obiettivo, la Commissione ha proposto di creare un elenco costantemente aggiornato, basato su criteri oggettivi e su un dialogo costante con tali ordinamenti.

Tramite quest'elenco si cerca di scoraggiare i Paesi ostili a convergere verso una tassazione più equa e trasparente ed in seguito alla recente richiesta del G20 di un elenco internazionale delle giurisdizioni non cooperative, la proposta UE di questo elenco acquisisce una maggiore importanza.

Per consentire una semplificazione ed una maggiore rapidità nell'elaborazione di questo elenco è stata proposta una fase preventiva per una valutazione preliminare dei Paesi terzi.

Per ciò che concerne la figura degli informatori bisognerà:

- Migliorare la protezione degli informatori; I casi recenti di elusione fiscale hanno rivelato la necessità di adottare delle misure funzionali che consentano di tutelare gli informatori, i quali rappresentano una risorsa cruciale per far emergere casi di pianificazione fiscale aggressiva. Non si può prescindere dall'attribuire loro un ruolo cardine, infatti tali soggetti forniscono le informazioni necessarie al fine di consentire alle varie giurisdizioni di istituire un processo e di accertare gli eventuali illeciti commessi dai soggetti che l'informatore ha segnalato.
- Assicurare la protezione degli informatori, sia in ambito pubblico che privato, consente di incoraggiare le segnalazioni alle autorità competenti sugli illeciti e sulle violazioni; in questo modo si può tentare di arginare le pratiche di fiscalità aggressiva e disincentivare l'uso di pratiche elusive da parte di nuove società. Per aumentare la protezione degli informatori l'UE dovrà mettere in pratica una serie di interventi orizzontali e di settore ma, nel seguire queste azioni, dovrà tenere in considerazione il principio di sussidiarietà<sup>50</sup>.

Affrontare questi punti permette all'Europa di intraprendere un processo di convergenza che può avere come risultato quello di assicurare una buona *governance* sia a livello europeo, che mondiale.

---

<sup>50</sup> Introdotta dal Trattato di Maastricht sull'Unione Europea del 1992.

## **PARAGRAFO 4.7: Il sistema fiscale negli Usa**

La Costituzione federale degli Stati Uniti d'America sancisce all'art. 6 la sua supremazia rispetto alle leggi in vigore nei singoli Stati.

Il regime fiscale degli USA prevede tre livelli di imposizione: federale, statale e locale.

L'Internal Revenue Code (IRC) è il codice che raggruppa tutte le leggi fiscali che vengono approvate dal Congresso, a cui si aggiungono le cosiddette *Regulations* che consistono in regolamenti amministrativi ministeriali.

In base al sistema societario vigente negli Stati Uniti si possono distinguere diverse forme di società:

1) La società di capitali di tipo C: è la forma societaria classica che possiede le stesse caratteristiche (personalità giuridica e patrimonio sociale perfettamente autonomi e distinti dai soci) delle società di capitali europee.

2) La società di capitali di tipo S: dal punto di vista giuridico è identica a quella di tipo C, ma offre la possibilità di optare per un regime "trasparente" cioè il reddito viene tassato un'unica volta direttamente in capo agli azionisti.

3) *Limited Liability Company*: unisce la limitata responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali alla semplificazione ottenuta dal regime di tassazione "trasparente".

4) *General Partnership*: prevede la responsabilità illimitata e solidale dei soci mentre, dal punto di vista fiscale, il reddito prodotto è

attribuito ai singoli soci per mezzo di un regime di tassazione “trasparente”.

5) *Limited Partnership*: presenta lo stesso regime della società in accomandita semplice italiana, a tal proposito è previsto anche la presenza di soci a responsabilità limitata (*limited partner*).

L' imposta federale sul reddito delle società si configura come un' imposta progressiva per scaglioni di reddito; dal 2011 le aliquote d' imposta sono comprese tra il 15 % ed il 35 %, con due aliquote aggiuntive del 38% e 39% in corrispondenza di due scaglioni di reddito intermedi, le quali hanno una funzione correttiva.

Negli Stati Uniti riveste una notevole importanza il federalismo fiscale, il quale prevede la presenza oltre che di un' imposizione federale anche di una tassazione a livello locale (Stati, Contee e Comuni).

Essendo prevista l' esistenza di diversi enti impositivi, tale circostanza comporta un rilevante peso fiscale a carico delle imprese; tra le più importanti imposte “non federali” troviamo le imposte sul reddito, le imposte sulle vendite e le imposte sul patrimonio netto aziendale.

#### **PARAGRAFO 4.8:**

##### ***Il fenomeno elusivo negli Usa: la tax inversion***

La *tax inversion* è la più diffusa forma di elusione fiscale implementata dalle società statunitensi; essa si caratterizza per una particolare forma di transazione che permette alle multinazionali statunitensi di trasformarsi in società sussidiarie, trasferendo tramite un processo di acquisizione o fusione la propria sede fiscale in un altro

Paese, nel quale vige una normativa fiscale più vantaggiosa. Tramite questa inversione dei ruoli, il Tesoro degli Usa vede ogni anno un drastico calo di gettito.

Il tema dei cambiamenti di residenza fiscale delle società ha iniziato a richiamare l'attenzione di Washington quando i numerosi casi di *tax inversion* hanno sottolineato l'esigenza di un'azione che possa limitare fino ad annullare il fenomeno.

Premesso che la *tax inversion* è dal punto di vista giuridico uno strumento legale, il suo uso indiscriminato al solo fine di ottenere un drastico calo del livello impositivo ha richiesto, a partire dall'amministrazione del presidente Obama, di implementare delle misure correttive.

Tale fenomeno è tipico di imprese di elevate dimensione, le quali hanno a disposizione i mezzi necessari per concludere queste operazioni e riuscire ad eludere il sistema fiscale statunitense, il quale è solo in parte territoriale, ma è caratterizzato da una natura ibrida<sup>51</sup> che lo distingue dai sistemi fiscali adottati dalle principali potenze mondiali.

Gli utili generati all'estero e già gravati da tassazione in questi luoghi sono tassati nuovamente (seppur tenendo conto delle deduzioni fiscali, che limitano l'eccessivo onere per le società transfrontaliere) negli Stati Uniti, ma questa ulteriore imposizione è prevista solo nella circostanza in cui i capitali vengono rimpatriati. Ne consegue che, secondo le stime di "Center for Budget and Policy Priorities", gli Stati Uniti hanno circa 2000 miliardi dollari non rimpatriati, quindi non soggetti a tassazione, i quali possono essere utilizzati per finanziare i casi di *tax inversion*.

Chuck Shumer, che in quel momento ricopriva l'incarico di senatore di New York, propose un piano volto a limitarne gli effetti negativi di queste pratiche elusive. Il piano di Shumer proponeva l'eliminazione dei vantaggi e degli incentivi che possono derivare dall'uso della tecnica

---

<sup>51</sup> Negli USA gli utili generati all'estero sono oggetto di tassazione nella circostanza in cui vengono rimpatriati

elusiva definita *earnings stripping* (letteralmente “strappare via gli utili”) che altro non è che una conseguenza della *tax inversion*, essendo gli utili in seguito a tale pratica sottratti dalla grande società statunitense e attribuiti alla piccola società residente in uno Stato dal regime fiscale privilegiato.

L’ intervento di Shumer fu sostenuto anche dal segretario del Tesoro Jack Lew che, seppur proponesse nel lungo periodo una revisione del sistema fiscale statunitense, nel breve periodo si limitò a cercare di eliminare una parte dei presupposti che consentivano il verificarsi di questa pratica.

Lo stesso Barack Obama, allora Presidente degli Stati Uniti, propose di utilizzare il criterio dell’attività prevalente attraverso cui viene previsto il divieto di trasferire la sede fiscale all’estero se il controllo azionario o manageriale resta negli Stati Uniti.

A partire dal 2014 vengono intensificati quindi i meccanismi di controllo volti ad assicurare che:

1) Si rispetti il limite dell’80 % detenuto dall’originaria azienda statunitense nel capitale della società post fusione, senza consentire che un sistema di gonfiaggio degli *asset* sia utilizzato per aggirare questo vincolo.

2) Non si consenta alla società controllata di rimpatriare in maniera occulta gli utili negli Usa; in quanto l’erogazione di prestiti, l’acquisto di titoli della capogruppo Usa possono essere funzionali a questo scopo illecito. Per ovviare a ciò questi investimenti vengono considerati come dividendi e perciò oggetto di tassazione.

L’intensificazione di questi meccanismi di controllo ha ridotto il numero dei casi *tax inversion* senza però porre fine al problema; basti pensare che nel dicembre del 2014 si è finalizzata la fusione tra il colosso dei fast food Burger King e l’azienda canadese Tim Hortons, comportando

secondo l'associazione *Americans for Tax Fairness*<sup>52</sup> solo per questo caso una perdita attesa di 275 milioni di dollari di minor gettito nel triennio fino al 2018.

---

<sup>52</sup> Associazione che si propone come obiettivo principale l'equità fiscale.

## **CONCLUSIONI**

Il presente elaborato intende illustrare la portata negativa che il fenomeno elusivo globale ha sul sistema economico, attraverso l'esame dei principi che regolano la tassazione internazionale e dei principali schemi di pianificazione fiscale aggressiva.

Le motivazioni che spingono una multinazionale a mettere in atto una pianificazione fiscale aggressiva, funzionale ad ottenere un minor livello impositivo, possono essere riconducibili a ragioni di natura economica di massimizzazione dei profitti; tale scopo può essere considerato accettabile, solo se non crea un danno alla collettività, danno che invece si crea quando uno Stato per ovviare alla carenza di gettito trasla parte delle imposte su individui economicamente più deboli, che già contribuiscono nei limiti delle loro possibilità al finanziamento dell'apparato pubblico. Tale fenomeno crea anche effetti regressivi, in quanto un soggetto che si vede privato di gran parte del proprio risultato economico può essere indotto a scegliere di ridurre la propria attività lavorativa. Essendo meno incentivato, si crea inoltre una forte sfiducia generalizzata nel sistema tributario, responsabile di non assicurare un'equa redistribuzione del carico fiscale. Il fenomeno dei meccanismi elusivi posti in essere dalle multinazionali mediante pianificazione fiscale aggressiva costituisce inoltre una forma di concorrenza sleale che condurrà gli altri soggetti economici o ad uscire dal mercato, oppure a replicare i medesimi comportamenti.

Per raggiungere l'obiettivo di un mercato unico perfettamente coeso, l'UE deve eliminare gli elementi di disomogeneità che sono presenti nei diversi sistemi fiscali e assicurare un processo di cooperazione tra i singoli Stati. Come si evince anche dal caso statunitense il fenomeno elusivo ha una portata molto ampia, che difficilmente può essere eliminato, se si intraprende un processo di risposta che si circoscrive al singolo Stato. Occorre, invece, un processo

di armonizzazione che renda i diversi sistemi fiscali maggiormente omogenei per evitare forme di concorrenza fra ordinamenti.

Come dimostrano i recenti casi di *Panama papers* e *Lux Leaks* gli schemi di evasione ed elusione internazionale rendono il fenomeno particolarmente grave e impongono l'adozione di misure condivise fra gli Stati. Il fenomeno della concorrenza fiscale tra due o più giurisdizioni costituisce un ostacolo al processo di armonizzazione. Seppur nel breve periodo un singolo ordinamento ottiene dei vantaggi in termini di gettito e di occupazione<sup>53</sup>, nel lungo periodo la concorrenza fiscale tra Stati crea un danno economico e sociale che coinvolge l'intero sistema economico.

Nell'UE il processo di cooperazione tra gli Stati è il primo passo verso un processo di armonizzazione europea; tale pratica consente mediante lo scambio reciproco di informazioni di limitare il fenomeno elusivo, ma tale cooperazione dovrebbe però estendersi anche ai Paesi siti al di fuori della Ue.

Il progetto "Fiscalis" si concentra sul coordinamento dei sistemi informatici, consentendo almeno dal punto di vista procedurale un notevole passo in avanti verso un processo di armonizzazione. In questo modo il risultato che si ottiene è un sistema dove uno scambio spontaneo di informazioni tra i singoli ordinamenti europei realizza un coordinamento che parte dal basso. Così facendo, nel lungo periodo, si creano i presupposti per una convergenza dei diversi sistemi fiscali, limitando qualsiasi incentivo che i singoli Stati all'interno della UE possono avere per intraprendere una pratica di concorrenza fiscale.

La proposta sulla base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società potrebbe costituire un altro intervento incisivo nella risoluzione dell'eccessiva frammentazione attualmente presente tra i singoli Stati, contribuendo in modo determinante all'obiettivo di

---

<sup>53</sup> Uno Stato che propone un sistema fiscale molto vantaggioso riesce ad attirare ingenti investimenti esteri i quali consentono a tale Stato un surplus, ma danneggia inevitabilmente gli altri ordinamenti.

convergenza fissato dalla UE e consentendo ai singoli Stati una notevole riduzione degli oneri amministrativi.

Sia a livello comunitario (UE) che a livello nazionale occorre assicurare un impegno reciproco per raggiungere l'obiettivo di un mercato equo, dove i diversi operatori economici sono chiamati a concorrere, nei limiti delle proprie capacità, al finanziamento della spesa pubblica, evitando l'instaurarsi di fenomeni distorsivi a vantaggio di pochi che danneggiano però gran parte dei contribuenti.

L'onere tributario ha un notevole ruolo nella scelta del luogo in cui stabilire la propria sede amministrativa, il caso statunitense conferma ciò che si verifica anche in Europa: soggetti economici tendono a sfruttare a proprio vantaggio i limiti della normativa tributaria.

Il caso Apple dimostra la difficoltà, da parte delle amministrazioni finanziarie e anche degli organi sovranazionali, di recuperare il mancato gettito derivante da schemi di pianificazione fiscale aggressiva. La variabile tempo in questi casi determina effetti negativi per gli altri operatori; per evitare tali fenomeni è auspicabile che si facciano passi in avanti mediante il processo di armonizzazione fiscale.

La previsione di stilare entro la fine 2017 una *Black list* di rango europeo può offrire una maggiore chiarezza sui Paesi non cooperativi e tentare quindi di eliminare l'attuale difficoltà causata dai diversi elenchi a livello nazionale.

Gli interventi della Ue hanno posto delle basi solide al fine di rendere concreto questo processo di convergenza e anche se occorrerà verificare l'efficacia degli interventi messi in cantiere, l'obiettivo di un sistema fiscale più equo sembra sempre più vicino.

## **Bibliografia**

1. Valente P. – Elusione fiscale internazionale-IPSOA- 2014
2. Tulliani D. – Elusione fiscale e abuso del diritto- Copyright Dott. D. Tulliani- 2013
3. Rau F. – Aspetti peculiari dell’elusione fiscale- Maggiore Editore-2015
4. Saponaro F. - Scambio di informazioni fiscali nell’ Unione europea. Accertamento e riscossione – Tangram Edizioni Scientifiche- 2012
5. Alonzo P., Committeri G.M. , Pallaria G, Scifoni G. – Transfer pricing e paradisi fiscali-IPSOA- 2013
6. Bacarani T. – I paradisi fiscali del nuovo millennio – versione e- book lulu-2016
7. Quadri S- Armonizzazione fiscale europea – Giappichelli- 2003
8. Tabellini P.- L’ elusione della norma tributaria- Giuffrè – 2007
9. Palumbo G. – La residenza fiscale – Cesi Professionale- 2009
10. Mayr S., Santacroce B. – La stabile organizzazione delle imprese industriali e commerciali-IPSOA-2016
11. Valente P. , Caraccioli I. , Campana G. - Beneficio effettivo e treaty shopping. –IPSOA-2016

## **Sitografia**

1. [www.consilium.europa.eu](http://www.consilium.europa.eu)
2. [www.fiscooggi.it](http://www.fiscooggi.it)
3. argomenti.ilsole24ore.com
4. [www.ipsoa.it](http://www.ipsoa.it)
5. [www.ansa.it](http://www.ansa.it)
6. [www.corrierecomunicazioni.it](http://www.corrierecomunicazioni.it)
7. [www.finanze.it](http://www.finanze.it)
8. [www.beps.it/](http://www.beps.it/)
9. [www.ilfattoquotidiano.it](http://www.ilfattoquotidiano.it)